

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Relazione sul progetto di legge per facoltà alla divisione di Annecy di contrarre un mutuo — Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge pel reclutamento dell'esercito — Nuova redazione dell'articolo 18 proposta dal relatore Petitti — Proposizione del deputato Botta — Osservazioni dei deputati Michelini, Pinelli, Arnulfo, Cavallini, e del ministro della guerra — Approvazione della proposta Botta, e rinvio dell'articolo 18 alla Commissione — Approvazione degli articoli dal 19 al 38 — Obbiezioni del deputato Mantelli all'articolo 39 — Parlano i deputati Petitti, Arnulfo, Chiarle, ed il ministro — Approvazione degli articoli dal 39 al 46 — Emendamento del deputato Demaria all'articolo 47 — Opposizioni del ministro e del relatore — Approvazione di quell'articolo emendato, e dei seguenti fino al 97 — Proposizione soppressiva del deputato Demarchi dell'articolo 98, riflettente l'esenzione dei chierici dalla leva — Parole in appoggio della medesima dei deputati Borella, Mellana e Bastian; opposizioni dei deputati Quaglia e Cavour Gustavo.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5169. Perazzo Emanuele, residente in Genova, esponendo che nel marzo 1849 assumevasi l'obbligo verso il Governo mediante contratto verbale di provvedere in breve tempo 15 mila fucili per l'armamento della guardia nazionale, e che dopo i disastri di Novara non si volle più riconoscere la validità di questo suo contratto, per cui rivoltosi ai tribunali, come apparisce dalle unite carte di lite, non poté ottenere accolta la sua domanda, invita la Camera ad esaminare questa controversia e provvedere che egli venga indennizzato dei gravi danni a cui va incontro per il rifiuto apportato all'esecuzione del mentovato contratto.

5170. Il Consiglio comunale di Vigone rassegna alcune considerazioni tendenti ad ottenere che per la ferrovia da Torino a Pinerolo sia prescelto il progetto dell'ingegnere Bella colla domanda di concessione Bolmida e Chiarini.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Antonini — Asproni — Avigdor — Bairo — Barbavara — Barbier — Benso Giacomo — Berghini — Biancheri — Bianchetti — Bianchi P. — Blanc — Boyl — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Brofferio — Bronzini — Cambieri — Cavour C. — Chapperon — Chiò — Correnti — Corsi — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decandia — Decastro — Deforesta — Duverger — Farina Maurizio — Farini — Gallina — Gallo — Galvagno — Garda — Garelli — Garibaldi — Gerbino C. — Gerbino F. — Gianoglio — Grixoni — Gonnè — Guillet — Guglianetti — Jacquier — Justin — Mameli — Martinet — Martini — Mazza — Menabrea — Miglietti — Mongellaz — Notta — Nicolini — Paleocapa — Pateri — Pellegrini — Pescatore — Polliotti — Polleri — Ponza Di San Martino — Radice — Rocci — Rosellini — Ruffi — Salmour — Saracco — Sauli — Scapini — Sella — San Giust — Serra Orso — Serra F. — Seyssel — Simonetta — Sineo — Solaroli — Spinola — Stallo — Tecchio.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI ANNECY A CONTRARRE UN PRESTITO.

JUSTIN, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per autorizzare la divisione di Annecy a contrarre un mutuo. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1844.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Faccio nuovamente istanza presso tutti i deputati perchè vogliano venire all'adunanza all'ora stabilita. V'hanno ancora molti lavori importanti a compiere; e se le sedute incominciano ad ora così avanzata, non so quando potrà finire la Sessione.

La parola spetta al deputato Bertolini sul sunto di petizioni.

BERTOLINI, relatore. Colla petizione 5169 il signor Perazzo Emanuele, residente in Genova, espone di aver fatto nel mese di marzo 1849 un contratto verbale col Governo, per cui si assumeva l'obbligo di provvedere allo Stato 15 mila fucili. Dopo la rotta di Novara questo contratto non si volle più riconoscere dal Governo.

Il petente però dovette sottostare alle condizioni ottenute dalla parte contraente. Ora ricorre alla Camera affinchè voglia a ciò provvedere.

Sono omai più di quattro anni che egli aspetta il conseguimento di questo suo credito: in conseguenza io pregherei la Camera acciò voglia decretare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI ORGANICHE SULLA LEVA MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel reclutamento dell'esercito.

La discussione era ieri rimasta all'articolo 18.

La parola spetta al signor relatore.

PETITTI, relatore. Essendosi fatto ieri alcune opposizioni intorno all'articolo 18, la Commissione si riunì per riconoscere se la redazione di esso rispondeva veramente al concetto che essa intendeva esprimere; e dovette convincersi che questa redazione non vi corrisponde perfettamente. Il pensiero che dettava quest'aggiunta non era quello di omettere una revisione od una cassazione delle decisioni dei Consigli di leva. Anzi la Commissione è convinta che in materia di leva non convenga ammettere nè revisione, nè cassazione, e che i giudizi dei Consigli di leva debbano essere definitivi.

L'unico scopo, per cui si era introdotto quest'articolo, era quello d'ovviare al caso che un iscritto fosse evidentemente gravato, ponendo il Governo in condizione di riparare a quell'ingiustizia senza aggravarne un altro. Il Governo accorderebbe in tal caso il congedo assoluto a detto individuo, ma non lo surrogerebbe.

La Commissione, lo ripeto, riconosce che i termini con cui fu redatto l'articolo non rispondono perfettamente a quest'idea, quindi propone la seguente redazione: « È in facoltà del ministro della guerra di concedere l'assoluto congedo agl'iscritti assentati, allorchando i reclami di questi siano appoggiati alla legge. »

Con questa nuova redazione è evidente che è solamente in via di grazia che il Governo potrebbe liberare dal servizio un individuo; ma con ciò non si aggraverebbe mai quegli che fosse stato liberato dal Consiglio.

Egli è in questo solo senso che la Commissione accetta quest'articolo, non già come una revisione o cassazione, perchè qualora si volesse così intendere, essa piuttosto non vorrebbe articolo di sorta; a parer suo sarebbe dannosissimo l'ammettere la revisione o la cassazione delle decisioni dei Consigli di leva.

BOTTA. I motivi che mi hanno determinato ieri a fare osservazioni sopra quest'articolo 18 non vengono tolti dalla nuova redazione della Commissione. Io trovava ieri, e trovo tuttavia sconvenevole che il ministro possa rivenire sulle decisioni collegiali d'un Consiglio composto di cinque; non trovo ciò consentaneo alla gradazione, all'ordine dei giudizi.

L'onorevole relatore ci ha fatto sentire che si vorrebbe piuttosto togliere quest'articolo che ammettere un nuovo giudizio, una cassazione, il modo, direi, di far cause.

Le mie osservazioni non tendono a questo, conosco la necessità che si debba far presto, e si debba sollecitamente decidere, ma io torno sempre al mio principio, non vorrei cioè lasciare all'arbitrio d'un uomo solo, qualunque ei siasi, e così del ministro della guerra, di rivenire su decisioni collegiali.

Per togliere questa sconvenevolezza che trovo nella legge, avevo pensato di surrogare al ministro, a questa persona sola, un collegio, un'unione cioè di persone più autorevoli, che confermi o cassi la decisione di altra unione di persone pure autorevoli, e per dignità e per l'importanza gravissima della loro missione.

Quando un cittadino si vedrà gravato dalla decisione dei Consigli provinciali, abbia pur ricorso al ministro, ma il ministro non possa decidere da solo. Vi sia altro superiore collegio, lo presieda se vuole il ministro, ma la seconda decisione sia pur collegiale.

Io dunque propongo di surrogare al ministro solo un Consiglio superiore di leva da nominarsi per decreto reale, composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti, e direi che fossero membri effettivi il ministro presidente, due consiglieri di Stato e due ufficiali superiori, e che questi quattro ultimi siano all'uopo rappresentati da quattro supplenti. In questa guisa si toglierebbe lo sconcio che trovo gravissimo, di lasciare in balia di un solo la facoltà di cassare, o altrimenti introdurre innovazioni o cambiamenti alle decisioni di un collegio.

PETITTI, relatore. La proposta dell'onorevole deputato Botta verrebbe a stabilire quello che la Commissione non può ammettere, cioè una revisione.

Sia un tribunale, sia un altro consesso qualunque, quello che con essa si stabilisce, sarà sempre un collegio obbligato a dare una decisione sopra tutti i reclami, ed è questo appunto che si vuole evitare. Secondo il parere della Commissione si lascierebbe facoltà al Governo di dare una decisione quando lo crede, ma non lo si obbliga a darla sopra tutti i reclami.

Quale è l'inconveniente di una revisione? Egli è che, occorrendo una leva urgente e numerosa in tempi straordinari, in tempi di guerra, i ricorsi sarebbero talmente numerosi che la leva ne rimarrebbe incagliata.

Si avrebbero forse migliaia di reclami, e bisognerebbe sopra ciascuno dare una decisione. Ora è evidente che per quanta buona volontà si abbia, per quanto fossero sommari i processi, richiederebbsi pur nondimeno un certo tempo, il che sicuramente arrecherebbe grande incaglio, specialmente nelle circostanze da me accennate. Questo è il motivo per cui in Francia, quando fu fatta una proposta simile, tutti gli uomini più eminenti in materia di legislazione (e citerò Odillon Barrot, Dupin, Portalis) si opposero a che fosse ammessa cassazione o revisione in materia di leva, e fu stabilito che le decisioni del Consiglio fossero definitive, nella quale sentenza insiste pure la vostra Commissione.

Potrà il ministro modificare tali decisioni in via di grazia, ma non in via di revisione o cassazione.

BOTTA. Credo che l'onorevole relatore non mi abbia compreso.

Non voglio che si facciano nè formali, nè sommari giudizi, non voglio ammettere nè contraddittori, nè contestazioni. Ammetto e conosco il bisogno, la necessità di fare presto, di escludere ogni ombra di giudizio, di avere pronte decisioni, desidero unicamente che si surrogli alla sola persona del ministro un conveniente numero di cittadini, ai quali il ministro sottoporrebbe i reclami, e poi si giudicherebbe sommariamente colla stessa prontezza, coi mezzi stessi che gli perverranno, e co' quali giudicherebbe lui stesso lasciato solo dall'articolo innestato dalla Commissione. Così verrebbe tolta la sconvenevolezza di lasciare al solo ministro di correggere le decisioni collegiali del Consiglio di leva, il quale viene con questa legge composto di persone che meritano maggior rispetto di quello che loro accorderebbe l'opinione pubblica se con questa stessa legge si stabilisse la facoltà ad una persona sola di cassare le sue decisioni.

Il Consiglio di leva è composto dell'intendente della provincia, il primo, il più autorevole suo funzionario, di due consiglieri provinciali che per la loro origine sono pure ri-

spettabilissimi, perchè alla loro nomina concorre più di un collegio elettivo, e di due ufficiali superiori. Ora io domando qual rispetto si dimostrerebbe al loro giudizio e alle persone che devono pronunciarlo quando le loro decisioni fossero poste in balla di un uomo solo.

Ma ritenga sempre bene la Commissione e l'onorevole relatore che io non voglio che si facciano giudizi, che si ammettano nè incumbenti, nè vettiglie processuali, nè ritardo. Quella stessa petizione che esso vuole che si presenti al ministro onde su di essa decida, io vorrei che fosse data bensì al ministro, ma comunicata da esso ad un Consiglio superiore di leva, il quale debba poi decidere a maggioranza di voti.

Credo quindi che la Camera vorrà adottare l'emendamento che io propongo, il quale consiste nell'aggiungere all'articolo 18 proposto dalla Commissione le seguenti disposizioni:

« L'annullazione delle decisioni dei Consigli di leva le quali non siano conformi al disposto della presente legge è riservata ad un Consiglio superiore di leva da nominarsi per decreto reale, composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti.

« Il ministro della guerra presidente, due ufficiali superiori, due consiglieri di Stato, con quattro supplenti. »

MICHELINI. Confesso non comprendere il principio su cui l'onorevole relatore fonda la nuova redazione da lui presentata. Dichiaro volere che la legge sia eseguita, e nello stesso tempo concede al Ministero la facoltà di far grazia, e così di violare la legge.

Qui non avvi via di mezzo, o bisogna che il Consiglio di leva decida in modo assoluto ed inappellabile, o bisogna stabilire un Consiglio, il quale decida in grado di appello poco presso come propone il deputato Botta.

Quanto a me, se considero la cura posta dalla Camera nella composizione dei Consigli di leva, se considero la moltitudine delle decisioni da essi pronunciate, e quanto incaglierebbe il regolare andamento delle cose se ad ogni tratto esse fossero soggette ad appello, principalmente in tempo di guerra in cui le operazioni della leva devono essere spicce, io sarei inclinato a proporre che ci attenessimo al progetto ministeriale e sopprimessimo l'articolo aggiunto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

PETITTI, relatore. Io desidererei spiegare ancora quale fu il motivo che indusse la Commissione a fare quest'aggiunta.

Secondo il regolamento attuale, le annullazioni delle decisioni dei Consigli di leva sono lasciate al potere discrezionale del Ministero. In Francia eguale autorità fu pure attribuita al ministro per tacito consenso del Parlamento. La Commissione ha creduto che fosse meglio accordare esplicitamente questo potere. Però, piuttosto di stabilire una disposizione che avesse anche l'apparenza soltanto di una revisione, come tenderebbe a fare, a parer suo, la proposta dell'onorevole Botta, essa aderisce alla soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia ha la parola.

QUAGLIA. Io faccio osservare che annullando quest'articolo le decisioni dei Consigli di leva sono in prima ed in ultima istanza sentenze inappellabili; e mi pare pericoloso lo stabilire questa massima. Io credo che si dovrebbe in qualche maniera tutelare gli interessi degli individui che concorrono alla leva, epperò mi pare conveniente che questi Consigli sappiano che le loro decisioni possono essere censurate. Oltre di ciò vi è ancora un altro motivo, ed è che è necessa-

rio che si stabilisca uniformità di giurisprudenza o pratica tra una provincia e l'altra, tra un Consiglio e l'altro, e potrebbe il ministro correggere e ridurre le diverse opinioni in una sola, uniforme.

Quello che ora si propone non è una novità, è quanto si è praticato sinora e prescritto dal regolamento 1837; e sinora non vi furono abusi a questo riguardo, nè imbarazzi di servizio. All'ispezione delle leve cui è dato il provvedervi, i ricorsi erano rari, e in pochi giorni corrisposti, ma erano assolutamente necessari, perchè alle volte o per mancanza di tempo per l'esame e ricerca di fatto, o per l'insufficienza dei documenti presentati dallo stesso iscritto, il Consiglio talora alla piccola votazione di tre prendeva una deliberazione a lui pregiudizievole, e meno giusta.

Lo stabilire che una decisione qualunque, massime da Consiglio avventizio, è inappellabile, è sempre pericoloso anche nel militare. Sicuramente al militare non possono adattarsi le vie ordinarie di giustizia, perchè ha bisogno di misure pronte e tali che si possano conciliare colla prontezza delle militari operazioni, ma vi deve almeno essere il mezzo di far sentire le sue ragioni; siccome questo non si può ottenere col mezzo di un tribunale, si può cercare almeno di ottenerlo in via amministrativa, dando al Ministero, che può consultare l'auditore generale e l'avvocato generale, il diritto di rivedere queste decisioni; in questo modo si ricorrerà a un centro unico, un ufficio speciale, il quale, formandosi in poco tempo una giurisprudenza, potrà in pochi momenti decidere se il ricorso sia giusto o no.

Questo, ripeto, non è una novità, è l'incarico che aveva sinora l'ispezione delle leve, la quale avrà non molte decisioni che riconducono la giurisprudenza in fatto di leva, e vengono in soccorso degli iscritti che sarebbero gravati da una decisione non conforme alla legge. Se questo non è di stretta legale, è però di tutta giustizia, per conseguenza insisto per l'adozione dell'articolo come è stato proposto dalla Commissione, ben inteso, fermo stando quanto è in questo progetto prescritto per la competenza dei tribunali civili per i casi in esso specificati.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io prego la Camera di ben avvertire che l'attuale ministro della guerra, e credo quelli avvenire, non avranno un gran desiderio di accrescere la loro responsabilità, nè troveranno alcun interesse nell'aver questo arbitrio, e tanto meno di abusarne.

Io credo che di vario genere sarebbero i reclami che si presenterebbero; dimodochè, qualunque ministro, se si tratta di reclami riguardanti particolarmente le circostanze di famiglia, s'indirizzerà sempre, come suol farsi in simili casi, all'avvocato generale, od al Consiglio di Stato; se i richiami si riferiscono invece a circostanze militari, s'indirizzerà piuttosto al Consiglio permanente di guerra. Insomma esso agirà sempre dietro una norma, secondo il parere di chi lo renderà meglio informato. Quando poi per certi richiami sia stabilita una giurisprudenza sicura, presentandosi casi analoghi, deciderà immediatamente nel medesimo senso.

Si noti poi che secondo l'articolo proposto, non è il caso che, dando il congedo ad un individuo si possa gravarne un altro, ma si tratta semplicemente, riconoscendo un individuo aggravato per la decisione di un Consiglio militare, di dispensarlo.

Non vi può essere in questo ingiustizia, dal momento che quello è liberato, senza che un altro sia obbligato di andare al suo posto.

Io devo poi inoltre, o signori, avvertire la Camera che,

qualora assolutamente non volesse lasciar l'articolo quale lo propone la Commissione, preferirei di gran lunga che fosse affatto soppresso, e si lasciasse inappellabile la decisione del Consiglio di leva, anziché venire ad una Commissione quale fu proposta dal deputato Botta, la quale per molti motivi io non credo possa accettarsi, e particolarmente per la ragione che nel sistema costituzionale non sembra convenevole che un ministro sia presidente di una Commissione di questa natura.

Egli non può nominare una Commissione ed essere nello stesso tempo suo presidente.

PINELLI. Io volevo solo fare alcune osservazioni agli onorevoli preopinanti che hanno parlato in senso di sostenere questo articolo come è redatto.

Risponderò in prima all'onorevole relatore, il quale diceva che il ministro deciderà solo quando sarà il caso, che mi pare ciò non possa stare; quando un cittadino che si crederà leso nei suoi diritti ricorrerà al ministro, bisognerà che esso decida o pro o contro.

Aggiungeva l'onorevole relatore che, nel caso di guerra, questi ricorsi sarebbero molti, e che porterebbero molto tempo ad esaminarli; ragione di più per formare un Consiglio in cui vi siano parecchi membri, chè così potrebbero leggere partitamente tutti i ricorsi, e poi dare il loro parere. Che se il povero ministro, che in caso di guerra è già stracarico d'affari, avesse a leggere e poi decidere su tutti questi ricorsi, probabilmente si appiglierebbe al partito di non leggerne pur uno, e respingere tutti i ricorsi.

L'onorevole deputato Quaglia diceva che non è cosa nuova questa, e che il Consiglio c'era già, era l'ispezione generale delle leve; ma quando si tratta di fare una legge nuova, convien soprattutto rimediare agli inconvenienti che l'antica conteneva; quindi, siccome l'ispezione generale della leva deve cessare, pare naturale di dovervi surrogare un Consiglio, quale è quello che ha proposto l'onorevole deputato Botta.

Il signor ministro diceva testè che nessun terzo verrà a conseguire alcun danno; questo è verissimo, ma si diminuisce di tanto il contingente, e nel caso di guerra, contemplato dall'onorevole deputato Petitti, quando questi ricorsi fossero in numero di mille ed a tutti si facesse ragione, si diminuirebbe il contingente di mille, il che sarebbe cosa considerevolissima.

Da ultimo dirò col signor ministro che ignoro se il signor ministro della guerra possa essere presidente di questo Consiglio; ma in quanto a questo la difficoltà sarebbe presto sciolta nominando a presiedere questo Consiglio un generale membro del Consiglio permanente di guerra. Per tutte queste ragioni io credo che si debba adottare la proposta fatta dall'onorevole deputato Botta; ove però la Camera non stimasse di adottarla, io opino che sia miglior consiglio sopprimere l'articolo, anziché lasciarlo quale fu proposto dalla Commissione.

ARNULFO. Io aderirò a qualunque delle proposte che vennero fatte, e perciò tanto a quella che fece dapprima la Commissione quanto a quella fatta dal deputato Botta, nonché a quella che da ultimo la Commissione ebbe a formulare; inquantochè trovo che almeno con una delle medesime si giunge allo scopo importantissimo di non lasciare che i Consigli di leva siano giudici inappellabili.

Non è da dissimularsi essere impossibile che tutti i Consigli di leva abbiano sempre un eguale sistema, una eguale giurisprudenza, per così esprimermi, e può presentarsi, e ben sovente, lo sconcio che in una provincia un dato individuo, in

determinate condizioni, sia designato a partire, ed in un'altra provincia un altro, nelle stesse condizioni, non lo sia, e rimanga a casa. Un altro inconveniente può pure verificarsi, cioè che il Consiglio di leva, composto in un anno di dati individui, adotti un sistema, un'opinione cui non corrisponda quella che lo stesso Consiglio, composto da altre persone, in un altro anno adotterà. Questi sono inconvenienti gravissimi, i quali autorizzano i reclami, e reclami fondatissimi, poichè colui che è chiamato a far parte della leva militare è interessato a studiare i casi simili, sia nel proprio paese che nei paesi circonvicini, e quando può citare degli esempi i quali contrastino col caso proprio, ha tutte le ragioni di elevare lagnanze; quindi, se la legge non apre loro un mezzo qualunque per far correggere tale antinomia, tale contraddizione tra giudizio e giudizio, tra fatti e fatti, io credo che i reclamanti chiameranno le decisioni altrettante ingiustizie, il che è da evitarsi assolutamente.

Io adunque dissi che adotterò qualunque delle redazioni di questo articolo, perchè rimane sempre un mezzo di correggere un'irregolarità, un'ingiustizia.

Quindi io non ho difficoltà in ogni caso di lasciare al Ministero la facoltà di accordare il congedo per correggere gli errori dei Consigli di leva, ed il diritto di annullarne le decisioni.

Se fosse conciliabile colla celerità che si esige in queste operazioni, il sistema proposto dall'onorevole Botta lo preferirei, perchè lo credo più razionale, ed il Ministero troverebbe nella Commissione maggiore agevolezza nel dare sfogo ai numerosi reclami che venissero fatti, come osservò l'onorevole deputato Pinelli; ma, ritenuta la probabile molteplicità dei reclami, difficilmente si potrà adottare un tale sistema. Forse si potrebbe conciliare ogni cosa dicendo che il Ministero provvederà, sentita la Commissione, di cui l'onorevole Botta propone la formazione; così questa Commissione preparerebbe il lavoro, studierebbe le questioni, e, dopo il suo parere, il Ministero deciderebbe.

Sottopongo questa modificazione alla proposta dell'onorevole deputato Botta, persuaso che vorrà ammetterla.

Quello che più di tutto m'importa che si riconosca, egli è che nasceranno inconvenienti gravissimi quando si lasciassero i Consigli di leva giudici inappellabili, ed il Ministero e la Commissione acconsentissero all'annullamento dell'articolo che discutiamo, e la Camera vi aderisse.

BOTTA. Io accetto l'aggiunta al mio emendamento del deputato Arnulfo, che, cioè, sia il ministro che decida, sentita questa Commissione. Del resto, neppure io desidererei che si annullasse quest'articolo, perchè essendo la leva, come ognuno di voi ammette, l'imposizione la più importante e la più grave, mi spiacerebbe veramente che questi Consigli composti d'uomini, quantunque autorevolissimi, non soliti a giudicare, come potrebbero riuscire i due ufficiali ed i due consiglieri provinciali, possano emettere, e diffatti emettano, giudizi in cosa che decide dell'esistenza delle famiglie, perchè quando si tratta di mandare o non mandare sotto le bandiere un primogenito di una famiglia povera, si decide dell'esistenza della medesima.

Io desidererei adunque che vi fosse una specie di Consiglio superiore moderatore che introducesse un sistema eguale in tutto il regno, che statuisse norme fisse in siffatti giudizi. Conseguentemente, accostandomi all'emendamento proposto dall'onorevole Arnulfo, ammetterò che il ministro decida, sentita questa Commissione, composta di cinque membri, e nominata per decreto reale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. Vedo che tra gli onorevoli preopinanti ed il signor ministro della guerra avvi una tal dissonanza che mi pare molto difficile possa conciliarsi. Da una parte il deputato Botta molto opportunamente propone che si temperi lo arbitrio troppo esteso che si vorrebbe accordare coll'articolo 18 al ministro della guerra; dall'altra questi persiste nel sostenere l'aggiunta proposta dalla Commissione coll'articolo 18.

Adottando la proposta Botta noi andremo forse più in là di quello che vorremmo, poichè in tal caso, quando i reclami intorno alla decisione dei Consigli di leva fossero numerosi assai, difficilmente a debito tempo si potrebbe colla richiesta speditezza ottenere un definitivo risultamento delle operazioni della leva.

Io dichiaro che la facoltà accordata coll'articolo 18 al Ministero è soverchia. Veggo poi nella istituzione dei Consigli di leva una certa garanzia per tutti; il Ministero è abbastanza garantito coll'intervento degli ufficiali militari; i cittadini hanno sufficiente garanzia nell'intervento dei consiglieri provinciali.

Noi vediamo molti corpi legalmente costituiti i quali deliberano definitivamente senza che le loro decisioni siano soggette ad appellazione; non vedrei quindi grave inconveniente se si rendessero anche inappellabili le decisioni dei Consigli di leva.

Propongo quindi che l'articolo 18 sia così redatto:

« Le decisioni dei Consigli di leva non sono soggette a richiami. »

PETITTI, relatore. Quando si adottasse la proposta dell'onorevole Botta, io credo che sarebbe necessario dichiarare che le decisioni dei Consigli di leva ottengono frattanto la loro esecuzione, e che quegli che è stato da esse designato partirà non ostante qualunque richiamo, e che solamente sarà poi rimandato in congedo, se il Consiglio superiore dichiara la prima decisione gravatoria. Senza di ciò potrebbero accadere gravi inconvenienti.

ABNULFO. Sì, sì. Il richiamo non debbe avere effetto sospensivo.

BOTTA. Io mi accosto a questa proposta, se con essa il relatore intende che queste decisioni di Consigli abbiano la loro esecuzione pronta e parata fino a che siasi pronunciato dal Ministero, sentito il Consiglio superiore. Quindi, ritenuta la massima, propongo l'invio alla Commissione per concertarne la redazione più appropriata.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole deputato Botta vuole semplicemente il parere, o la decisione del Consiglio superiore?

Voci. No! no! Il parere!

BOTTA. Ripeto che, ammesso il principio, si potrebbe rimandare l'articolo alla Commissione affinché lo redigesse come crederà più conveniente. Si ammetta il principio che il ministro non sia solo ad annullare queste decisioni, ma debba dipendere da questa Commissione, e che intanto le decisioni dei Consigli provinciali abbiano esecuzione fino a decisione contraria del ministro; ritenuta questa massima, si può rimandare l'articolo alla Commissione.

QUAGLIA. Si può adottare la redazione della Commissione coll'aggiunta proposta dal deputato Botta.

Voci. No! no! Si rimandi alla Commissione!

BOTTONE. Si potrebbe fare un'aggiunta, dicendo che le reclamazioni contro le decisioni del Consiglio di leva non sospenderanno la partenza degli iscritti chiamati.

PETITTI, relatore. La Commissione accetta il rinvio.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti il principio che lo

annullamento delle decisioni dei Consigli provinciali è riservato al ministro, sentito il parere di una Commissione composta di due generali, di due consiglieri di Stato, che però questo ricorso non pregiudica la partenza degli iscritti.

(La Camera approva.)

Per la redazione s'invia quest'articolo alla Commissione.

(Sono approvati successivamente i seguenti articoli.)

« Sezione III. *Della formazione delle liste di leva.* —

Art. 19. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi iscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione.

« **Art. 20.** Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

« 1° I giovani il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti o figli di un espatriato, o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

« 2° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

« 3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove il domicilio;

« 4° I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

« 5° I giovani residenti nel comune che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustificino di loro iscrizione in altro comune;

« 6° I giovani nati in un comune dello Stato i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

« 7° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel comune;

« 8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

« Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

« **Art. 21.** I giovani domiciliati nel comune, i quali non potendo accertare con documenti autentici l'epoca della loro nascita, sono per opinione pubblica considerati di età che li renda soggetti a far parte della leva, sono egualmente soggetti all'iscrizione sulle liste, e così pure vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

« **Art. 22.** La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'articolo 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti od informazioni.

« Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni successivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista. »

MEZZENA. Domando la parola.

Mi pare necessario che nella lista di leva gl'iscritti siano designati anche col soprannome che hanno le loro famiglie. Osservo che vi sono comuni ove trovansi settanta od ottanta famiglie dello stesso cognome, le quali sono distinte da un soprannome. Ivi i prenomi si ripetono per secoli dall'avo al

pronipote, così che si trovano iscritti appartenenti a classi diverse, che per avere lo stesso prenome, e figli di padre che pure avevano lo stesso prenome, diedero luogo ad equivoci ben disgustosi.

Tra le note prese da me nelle ultime due sessioni del Consiglio di leva della provincia di Torino, trovo che un iscritto della classe 1830 si presentò all'estrazione della classe 1829, a vece d'altro iscritto, avente lo stesso cognome e prenome, nato nel 1829; e questi si presentò all'estrazione della classe 1830.

Quello nato nel 1830 ebbe in sorte nell'estrazione della classe 1829 un numero destinato a raggiungere le bandiere. L'altro che apparteneva alla classe 1829, presentatosi all'estrazione nel 1830, fu dalla sorte favorito. Conosciuto l'errore, il secondo prese il numero toccato al primo, e questi fu iscritto sulla lista di leva prossima a chiamarsi e dopo avere militato un anno, dovette assoggettarsi di nuovo all'estrazione per decisione dell'ispezione generale della leva.

Pare dunque necessario di allontanare il pericolo di simili equivoci.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io sono d'avviso che questo sistema è utilissimo, giacchè esistono nel nostro paese molti nomi che sono così generalizzati, da non potere discernere gli uni dagli altri gl'individui che li portano. Citerò, a cagion d'esempio, che nel corpo dei carabinieri i nomi Rosso e Negro sono ripetuti su 38 individui circa. Questa è però materia di regolamento, ed essendo già quasi tutto questo articolo redatto a guisa di regolamento, mi pare che non converrebbe d'allungarlo maggiormente. Si terrà conto dell'osservazione dell'onorevole Mezzena e si porrà poi tra parentesi nell'articolo apposito del regolamento che si debba inscrivere pur anche il soprannome.

PRESIDENTE. Il deputato Mezzena non fa alcuna proposta?

MEZZENA. No.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22.

(La Camera approva.)

(I seguenti articoli sono successivamente approvati.)

« Art. 23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false indicazioni, o per errori quali che siano.

« Art. 24. Il Consiglio delegato esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o iscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami di cui nel precedente articolo 21, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

« Art. 25. Compiuta la verificaione, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi.

« Art. 26. Gli iscritti menzionati nell'articolo 20 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificaione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

« Art. 27. Il sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andare soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'intendente sino a quello della verificaione definitiva.

« Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

« 1° Gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'iscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

« 2° Gli ommessi in leve anteriori di cui all'articolo 35, e quegli altri che siasi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro omissione;

« 3° Gli iscritti della leva precedente di cui all'articolo 43.

« Art. 29. Si debbono aggiungere ugualmente e porre in capo di lista gl'iscritti di leve anteriori che a ragione di età o del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente, e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

« 1° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'articolo 94;

« 2° Dichiarati esenti, dispensati o riformati in leve anteriori e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'articolo 62;

« 3° Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi;

« 4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva od in visita all'estero;

« 5° Iscritti di leve anteriori che risultino in una delle condizioni previste dagli articoli 60, 63, 79, 99.

« 6° Ommessi di leve anteriori che a tenore dell'articolo 163 sono considerati rei d'essersi sottratti alla leva, non che gli ommessi colpevoli del reato definito all'articolo 164.

« Sezione IV. *Della chiamata alla leva e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.* — Art. 30. L'intendente provvede affinchè il Consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria:

« Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli iscritti, e sia la riunione del contingente per l'assento;

« E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possa accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

« Art. 31. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva.

« Art. 32. L'intendente fa pubblicare in tutti i comuni della provincia l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva.

« Sezione V. *Della verificaione definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degl'iscritti.* — Art. 33. Il commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'articolo 32, ed in pubblica adunanza, alla verificaione delle liste di leva ed alla estrazione.

« Un ufficiale, od in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, assiste il commissario di leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari di comunità, gl'iscritti od i loro rappresentanti.

« Art. 34. Il commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

« Cancella inoltre gl'iscritti marittimi che risultino nelle condizioni descritte nei due numeri dell'articolo 10.

« Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione; e sulle osservazioni dei sindaci e degl'iscritti, od aventi causa, statuisce a tenore della presente legge.

« Art. 35. Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse de-

finitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

« Art. 36. Il commissario di leva compila quindi la lista di estrazione del mandamento, e vi appone una numerazione progressiva.

« Art. 37. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista, di cui all'articolo 29, nell'ordine stabilito dall'articolo 44, e sono perciò esclusi dall'estrazione.

« Art. 38. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal commissario di leva in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse. »

MEZZENA. Mi sembra che sia da preferirsi la compilazione del Ministero. Il Ministero provvede nelle disposizioni del suo progetto a che vi sia la maggior soddisfazione generale, che sta nel riporre le schede in un'urna di vetro trasparente, e non in un'urna di creta; e, quantunque mi paia questa essere piuttosto cosa regolamentaria, nondimeno bisognerebbe rimandare questo disposto al regolamento, e non parlarne nella legge, o, poichè la legge ne parla, mutarne la dizione, e provvedere in modo appagante per tutti, ed evitare così molti inconvenienti.

PETITTI, relatore. Il motivo per cui la Commissione modificò quest'articolo, ed alcuni altri di questa sezione, si è perchè quando vi sono in una legge prescrizioni che non si è ben certo di poter osservare, si dà luogo a molte nullità nella esecuzione. L'urna di vetro, per esempio, può rompersi al momento dell'estrazione, e per questa sola circostanza, ove l'uso di quest'urna fosse prescritto, sarebbe giocoforza ritenere l'estrazione per nulla. Questa è materia regolamentare. Nel regolamento s'indicherà se quest'urna debba essere di vetro, come s'indicheranno molte altre formalità necessarie bensì, ma che non è d'uopo siano nella legge, perchè essendo nella legge, qualora non fossero osservate potrebbe essere imputata di nullità l'estrazione.

MEZZENA. Questa ragione l'ha detta anche nella sua elaborata relazione; ma se è una parte regolamentare è inutile metterla nella legge.

Riguardo al caso che possa l'urna venire a rompersi, osserverò che può rompersi egualmente un'urna di creta.

PRESIDENTE. Il deputato Mezzena insiste nella sua proposta?

MEZZENA. Non insisto.

CAVOUR GUSTAVO. Mi pare che si conseguisca un certo vantaggio nello stabilire che la chiamata dei comuni sia determinata prima, perchè in questo modo qualunque sindaco è a cognizione del suo turno; io quindi proporrei che procedesse per ordine alfabetico.

Mi sembra più facile, più comodo e più regolare che i sindaci sappiano dapprima a qual punto saranno chiamati. Farei quindi una proposta in questo senso, od almeno desidererei qualche spiegazione dalla Commissione in proposito.

QUAGLIA. Nella prima adunanza del Consiglio della leva si faranno appunto tante schede, sulle quali saranno iscritti i vari comuni e mandamenti; quindi si estrae a sorte per indicare l'ordine nel quale saranno chiamati all'estrazione, e si fa ciò pubblicare nei comuni, dimodochè tutti gli anni, e più giorni prima, è determinato dalla sorte l'ordine nel quale si farà quest'operazione.

CAVOUR GUSTAVO. Ritiro la mia osservazione.

MANTELLI. Accade che per l'estrazione a sorte si chiamino contemporaneamente tutti i comuni, dimodochè mentre si estraggono i nomi degli iscritti d'un comune, quelli degli

altri rimangono oziosi, oppure si abbandonano a deplorabili risse. Parmi che sarebbe cosa opportuna che in quest'articolo, oppure nel regolamento, si stabilisse che, per mezzo della sorte sarà assegnato ad ogni comune un giorno fisso per l'estrazione. Così i comuni saranno successivamente chiamati.

Nel primo giorno, per esempio, si farà l'appello degli iscritti del comune A, nel secondo giorno quelli del comune B, e così di seguito. In tal modo si eviterebbe la confusione.

MEZZENA. Il Consiglio di leva chiama gli iscritti dei mandamenti successivamente a norma d'un sorteggio.

PETITTI, relatore. Io credo che nel regolamento il Ministero non avrà difficoltà di tener conto delle osservazioni del deputato Mantelli. A questo non si oppone l'articolo che stiamo per votare.

MANTELLI. Ho inteso solo di fare un'avvertenza.

PRESIDENTE. Leggerò la prima parte dell'articolo 39, e la pongo ai voti:

« Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione. »

(La Camera approva.)

La seconda parte è così concepita:

« Gli iscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza l'estrazione è fatta da chi li rappresenta, o dal sindaco. »

ARNULFO. In questa seconda parte dell'articolo si dichiara che, quando gli iscritti non si presenteranno ad estrarre il numero, l'estrazione si farà da chi li rappresenta. Mi pare che questa parola ha bisogno di spiegazione, per parte almeno della Commissione, onde serva di norma nell'applicazione, o meglio che si faccia nella legge. Si dice che l'estrazione si farà da chi li rappresenta; ma per rappresentare sarà necessario un mandato, o tutti potranno rappresentare? Ovvero si vuole che sia soltanto il tutore, il padre, od altro avente la patria potestà? Parmi sarebbe necessario di ciò dichiarare per ovviare alle difficoltà che sorgerebbero in occasione del tiraggio. Si adotti un sistema più o meno esteso, ma si dichiari nella legge ciò che si vuole, si sappia insomma chi può e chi non può fare l'estrazione per altri. Io credo che la Commissione a questo riguardo non avrà difficoltà di acconsentire ad una relazione che faccia cessare il dubbio che potrebbe nascere nell'applicazione di questa legge.

PETITTI, relatore. Credo sarebbe difficile esprimere il modo con cui procedere in questa bisogna, e se sia veramente indispensabile che vi sia un mandato; per me ritengo che non ci vorrà una procura per presentarsi all'estrazione. Per togliere la difficoltà si potrebbe adunque stabilire che fosse o il padre, o il tutore, o il sindaco.

ARNULFO. Io sono d'accordo, non ho altro scopo che di chiarire la cosa; stabilendosi nella legge che potrà l'estrazione farsi dal padre, dal tutore o dal sindaco, si toglie ogni difficoltà. Io accetto insomma qualunque spiegazione, purchè si tolga quest'espressione troppo generica di chi li rappresenta.

CHIARLE. Io mi opporrei a che si determinasse fin d'ora in modo esclusivo che in assenza dell'iscritto l'estrazione debba essere fatta dal padre o dal sindaco. Colla legge attuale si ammette la surrogazione; ora occorre talvolta (l'esperienza lo dimostra) che i surrogati mettono la condizione di fare essi stessi l'estrazione del numero. E se noi per legge determiniamo che si deve fare l'estrazione in modo esclusivo, questo patto non si potrebbe più fare, e ciò cadrebbe forse ad aggravio di quelli che mettono il cambio.

Io ho indicato questo solo caso, ma ve ne potrebbero essere molti altri. Volete voi, per esempio, vietare al tutore, al fratello di rappresentare l'iscritto, e di estrarre il numero a nome suo? Credo pertanto sia miglior consiglio il non indicare qui in modo esclusivo le persone da cui possa farsi l'estrazione, in assenza dell'iscritto, chè altrimenti noi entriamo in una via che, secondo me, è inopportuna.

Tutto ciò si attiene alla parte esecutiva della legge. Qui si enuncia il principio; il regolamento provvederà per la sua esecuzione.

LA MARMORA, ministro della guerra. In questo caso non bisognerebbe determinare niente. Che se si vuole mettere qualche cosa, più semplice mi pare di lasciare solo la facoltà di supplire nell'estrazione al padre ed al sindaco; nè mi pare che l'esempio addotto dal deputato Chiarle debba farci rigettare questa disposizione, perchè non dobbiamo favorire le speranze che si rivelano nel desiderio espresso dai surrogati di estrarre essi stessi il numero.

CHIARLE. Si paga meno dal surrogante.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che sia meglio determinare che chi può fare l'estrazione sia l'iscritto, o suo padre, od il sindaco.

Voci. O il tutore ed il fratello.

LA MARMORA, ministro della guerra. È meglio lasciarli fuori.

PETITTI, relatore. Io leggerò un articolo del regolamento che è già preparato, nel quale vedrà la Camera come è spiegato chi possa rappresentare l'iscritto.

« Trovandosi assente l'iscritto, o non presentandosi alla chiamata, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il padre, il tutore, od in loro assenza il sindaco. »

Si osservò che la leva si fa a vent'un anni, ma io rispondo che nell'articolo 3 abbiamo votato che può anche farsi prima, dimodochè io credo che sia pur conveniente ammettere il tutore.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ordinariamente quello è precisamente l'anno in cui il tutore ed il minore non vanno d'accordo, dunque è meglio lasciar da parte il tutore.

MICHELINI. Io non entrerò nella discussione che ci occupa; solo afferro il destro che mi si offre per fare o per rinnovare un eccitamento al Ministero, e questo sarebbe che, quando si presentano leggi importanti che hanno bisogno per l'esecuzione di un regolamento sancito dal Governo, contemporaneamente si presentassero alla Camera tali regolamenti. Godo che quello per l'esecuzione della presente legge sia stato presentato alla Commissione, ma ciò non basta; sarebbe stato bene che fosse stato stampato e distribuito ai deputati.

Io osserverò che in Francia, nel tempo in cui vi era il vero regime costituzionale, si è fatto così parecchie volte; e rammento soprattutto la legge relativa al Codice forestale...

PRESIDENTE. Questo è estraneo alla legge...

MICHELINI. Mi scusi, non è estraneo all'argomento che ci occupa...

PRESIDENTE. Potrà fare un'interpellanza a parte.

MICHELINI. Se il signor presidente non vuole che continui, io non insisterò: ho gettata l'idea, e spero che fruttificherà, se il seme cadrà in terra ferace!

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi si permetta di avvertire che bisognerebbe fare tanti regolamenti quanti sono i progetti; ora, se ieri fosse stata accettata la proposta del deputato Demaria, il regolamento che si sarebbe compilato era rovesciato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 39:

« Gli iscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza l'estrazione è fatta dal padre o dal sindaco. »

(È approvato.)

(Vengono successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli sino al 46 incluso.)

« Art. 40. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto estraente.

« Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

« Art. 41. Durante l'estrazione il commissario di leva si accerta della identità degli estraenti.

« Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse.

« Art. 42. L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'iscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza facendone risultare nel relativo atto verbale.

« Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

« E per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

« Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

« Art. 44. Coloro che si trovano in capo di lista come designati in leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe, e per ogni classe nell'ordine della rispettiva lista di estrazione.

« Art. 45. Il commissario di leva legge per intero a chiara voce la lista d'estrazione.

« Art. 46. Terminata l'estrazione, il commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli iscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

« Gli iscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credano di avere a riforma, esenzione o dispensa.

« Questi diritti, a tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degli iscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati sulla lista.

« Art. 47. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità evidente, come mancanza di un braccio, di una gamba, mostruosità di conformazione, o mancanza intiera della vista, e coloro altresì che siano affetti da paralisi o da altra grave infermità evidentemente insanabile, senza che occorra il giudizio di perone dell'arte.

« Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli iscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.»

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Demaria.

DEMARIA. Ho chiesto la parola per notare come mi

sembra che in quest'articolo la competenza del commissario di leva nel giudicare l'inabilità al servizio per deformità sia estesa oltre quanto egli è in grado di esercitare. Diffatti in quest'articolo si fa il commissario di leva giudice delle deformità evidenti, come mancanza di un braccio, di una gamba, mostruosità di conformazione, o mancanza intera della vista, ecc. Io ammetto volentieri che quando la deformità proviene dalla mancanza di un braccio o di una gamba, il commissario di leva sia competentissimo a dispensare immediatamente dal servizio militare, ma quanto alle altre deformità, io trovo questo sistema pericoloso, imperocchè può accadere che la perdita intera della vista sia giudicata tale, anche con prove le quali sono per chi è straniero a tali esami evidentissime, mentre in fatto non lo è.

Io prenderò un esempio negli annali della leva militare francese. Accadde che un commissario licenziò inabile al servizio per perdita assoluta della vista un coscritto, il quale andò tant'oltre da lasciarsi gettare in un fiume, alle cui sponde fu condotto nella supposizione che si sarebbe arrestato al pericolo di cadere nel fiume, e se avesse solo simulata la cecità. Egli si lasciò gettare nel fiume e corse pericolo di morire per dimostrare che era veramente cieco mentre non lo era.

Quanto poi alla paralisi, è giudizio anche sommamente difficile. Può esservi una paralisi la quale sia veramente tale, ma non dobbiamo permettere che il commissario possa immediatamente dispensare il coscritto dal servizio militare, ed intanto lasciarlo impunito.

Vi sono degli individui che provocarono una paralisi della palpebra superiore per esempio, e tale da poter essere giudicata da un commissario da far giudicare l'individuo degno di essere esentato dal servizio; eppure tale infermità provocata era da stimar imputabile e punibile.

Vi sono altre infermità anche evidenti, e che qui non sono notate, e che sarebbero di maggior competenza del commissario di quelle che vennero citate.

Vi furono circostanze in cui una conformazione apparente di certi organi fece giudicare abili al servizio individui che furono poi riconosciuti per donne, dopo di essere ascritti nei ruoli ed assentati al servizio quali maschi.

Io penserei pertanto che quest'articolo sarebbe molto più consentaneo allo scopo pel quale fu proposto, quando fosse redatto in modo da non contenere alcuna indicazione di deformità, ed in cui fosse detto che il commissario potrà dichiarare inabili al servizio tutti coloro i quali dimostreranno deformità evidentemente insanabili ed indicate nell'elenco che il ministro della guerra ordinerà in esecuzione della presente legge. In sostituzione dell'articolo della Commissione io proporrei il seguente:

« Il commissario di leva dichiarerà inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità che possono, senza che occorra il giudizio di persona dell'arte, dichiararsi insanabili. Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare, da compilarli per l'esecuzione della presente legge. »

« Nei casi, ecc. (come nel progetto). »

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Ieri nella calda discussione che io ebbi coll'onorevole Demaria, poco mancò che non mi facessi a dichiararlo troppo offuscato dalla scienza.

Nulla di più facile: diceva egli di separare gl'inscritti in queste due grandi categorie abili ed inabili; nè potei venir a capo di convincerlo come questo in pratica riesca molto

difficile, perchè molti pretestano malattie che non hanno, ed esistono malori e deformità di ardua definizione, massime quando vi è qualche malizia di mezzo.

Oggi all'opposto l'onorevole Demaria non vuole che un commissario di leva possa nemmeno riconoscere se uno è mancante di un braccio, se è affatto cieco, se insomma ha una di quelle deformità che sono evidenti e da tutti riconosciute.

DEMARIA. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. L'onorevole Demaria non si fida che degli occhi dell'arte, ma credo che anche senza essere medico si può conoscere se manca un piede o un braccio, e quando alcuno pretestasse una malattia che non avesse, non dubiti che gli altri interessati andrebbero dal commissario a dirgli: badate che quel tale simula un'infermità che non ha.

Per altra parte, a parer mio, sarebbe una crudeltà, o, per lo meno, una spesa immensa, far partire un povero diavolo che è fitto in un letto, che è paralitico, in un luogo dove allora non vi è mezzo di trasporto, farlo andare al Consiglio di leva; questo è impossibile, e perciò sono convinto che, senza tema d'ingiustizia, si può lasciare l'articolo tal quale è stato proposto.

DEMARIA. Il signor ministro della guerra mi ha risposto come se io avessi contestato il principio da cui è informato l'articolo.

Io non ho mai detto che io voglia il giudizio di deformità, la quale salta agli occhi di chicchessia, affidato unicamente agli uomini della scienza. Io credo che la troppa scienza non offusca mai l'intelletto, e perciò non la temo, come la teme il signor ministro, e credo che vi siano delle deformità che si possono anche giudicare dai profani all'arte salutare.

Ma io voglio che il commissario di leva, in forza di questo articolo, non si faccia a giudicare di cose delle quali è affatto incompetente, e dico che la perdita della vista in certi casi non è reale, ma può essere riputata tale dal commissario; la sordità, per esempio, può essere anche a prima giunta giudicata dal commissario reale senza che veramente esista.

Il signor ministro sa meglio di me che gli annali della leva militare recano a centinaia gli esempi di simulazioni, di provocazioni di malattie, le quali hanno ingannato coloro che erano preposti alla leva militare...

LA MARMORA, ministro della guerra. Hanno ingannato i medici, gli uomini dell'arte.

DEMARIA. Perché si volle allora affidare il giudizio sopra la natura di coteste infermità a persone che non erano competenti?

Ve ne sono delle evidenti, ripeto, ma quelle indicate specificamente in quest'articolo non sono sempre tali da poter mettere il commissario in grado di dare un retto giudizio, e si esporranno sempre a quelle ripetizioni di esami, a quegli sconcerti che si verificano ogniqualvolta si porta un giudizio precipitoso.

Il signor ministro esamini attentamente il mio articolo, e vedrà che le facoltà concesse al commissario rimangono le stesse, e solo quelle infermità le quali potranno, senza il soccorso delle persone dell'arte, essere giudicate tali da dispensare dal servizio, non saranno specificate in modo così vago, così indeciso, verranno studiate e stabilite nell'elenco che il ministro farà pubblicare colla legge. Io credo pertanto che, bene esaminato l'articolo da me proposto, possa venire con molto vantaggio sostituito a quello della Commissione.

PRETTI, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare la redazione proposta dall'onorevole deputato Demaria; osservo però che quest'articolo, tal quale è, fu veduto

dal Consiglio superiore di sanità, e questa redazione essendo stata approvata dagli uomini dell'arte, la Commissione non può essere appuntata se l'ha accettata.

LA HARMORA, ministro della guerra. Vi aderisco anch'io; ma avverto sin d'ora la Camera che spero che queste deformità saranno definite chiaramente, perchè qualche volta accade che la cosa la più semplice, denominata coi nomi speciali dell'arte medica, diventi inintelligibile. (*Risa generali*)

POLTO. Le ultime parole del signor ministro accennano ancora, e senza necessità, ad una circostanza, ossia ad una difficoltà che oramai più non esiste, e fu già dissipata. Infatti, l'onorevole mio collega Demaria osservava con buone ragioni, e faceva, sto per dire, presente che sarebbe molto più consentaneo a quella solidarietà, che tutte le parti dello scibile umano debbono mantenere tra loro, lo stabilire che in quelle deformità che non sono palesemente sensibili, e delle quali ha pur fatto cenno, fosse su di esse stabilito non solo dai membri del Consiglio di leva, ma bensì dalle persone competenti nell'esercizio dell'arte sanitaria. Ed è chiaro che, oltre alle deformità sensibili, come le mutilazioni e simili, ve n'ha di quelle che per certo sfuggono alla competenza di chi non sia versato nella scienza delle medesime, quali son quelle la cui condizione materiale è intima, molecolare o dinamica, e che non lasciano traccia veruna esterna sensibile.

L'emendamento adunque dell'onorevole deputato Demaria, mentre...

PRESIDENTE. Osservo al deputato Polto che è inutile il prolungare la discussione su di ciò, mentre la Commissione ed il Ministero hanno aderito alla proposta fatta dal deputato Demaria.

POLTO. Ma io ho creduto di rilevare le ultime parole dello stesso signor ministro, colle quali ritornava a battere sulla questione che appunto pareva decisa dalle ultime osservazioni che aveva espresse il mio collega.

CHIARLE. Io domando la parola per proporre un emendamento all'ultima parte dell'articolo, cioè che dopo le parole « qualunque volta occorra sospetto di frode, » si aggiungano le seguenti: « e qualora ne sia fatta istanza dagli iscritti, la decisione sarà rimandata al Consiglio. »

La principale tutela sta appunto nella presenza degli interessati; qualora vi sia qualche dubbio, essi faranno istanza che la decisione sia rimandata al Consiglio, ed io credo che sia utile scrivere questo diritto nell'articolo, e che il Ministero e Commissione non avranno difficoltà di accettare l'emendamento da me proposto.

ARNULFO. Farò osservare all'onorevole Chiarle che l'articolo 52 soddisfa a quest'idea. Infatti, in esso si dice che gli iscritti sono avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio qualora abbiano reclami a proporre intorno alle seguite operazioni di leva.

PETITTI, relatore. Raffrontando l'articolo 53 coll'articolo 56 si vede che in questa materia è abbastanza provveduto. Nell'articolo 53 si dà agli iscritti il diritto di far reclami, e nell'articolo 56 si dà facoltà al Consiglio di modificare od annullare le decisioni del commissario di leva.

Così provvedendosi, non rimane altro a fare.

CHIARLE. In questo caso ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 47, di cui fu già data lettura.

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli.)

« Art. 48. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente

articolo 46, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.

« Art. 49. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate, o maliziosamente procurate, il commissario di leva ne fa risultare sulla lista di estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge.

« Art. 50. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio gli iscritti di statura inferiore a quella prevista dall'articolo 77, e rimanda gli iscritti della statura accennata nell'articolo 80 al Consiglio di leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva, qualora in ragione del loro numero dovesero far parte del contingente.

« Art. 51. Le decisioni del commissario di leva alle quali ricusasse di aderire l'uffiziale dei carabinieri reali assistente all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'iscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva.

« Art. 52. Immediatamente dopo l'esame degli iscritti di un mandamento, il commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascuno iscritto, e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento.

« Art. 53. Gli iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio qualora abbiano reclami a proporre intorno alle seguite operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incombe, sia a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma.

« Sezione VI. Dell'esame definitivo e della designazione. —

Art. 54. Le amministrazioni delle città capoluoghi di provincia provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli di leva.

« Art. 55. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenire i sindaci assistiti dai segretari comunali, nell'interesse dei loro amministrati, come pure tutti gli iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di reclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

« Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in facoltà degli iscritti di farsi rappresentare. Il Consiglio di leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare.

« Art. 56. All'aprirsi della prima seduta del Consiglio il commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento, corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

« Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del commissario di leva.

« Art. 57. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gli iscritti che ebbero l'ordine di presentarsi o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami.

« Art. 58. Il Consiglio procede dapprima all'esame degli iscritti che domandano riforma, dispensa od esenzione.

« Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'articolo 2.

« Nei casi di riforma procede all'esame personale degli iscritti, in presenza del sindaco, per mezzo dei medici o chirurghi chiamati alla seduta.

« I casi di dispensa o di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto,

domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alla seduta definitiva.

« Art. 59. Tutti gli altri iscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal Consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione.

« Art. 60. Gli iscritti designati che, per qualsiasi legale motivo, non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti sino a che negli anni successivi il Consiglio di leva abbia deciso essersi da esso soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture leve.

« Art. 61. Sono senza più designati i giovani sottrattisi all'iscrizione, scontata, nei casi preveduti dall'articolo 164, la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 167 e 168.

« Art. 62. Gli iscritti che siano dal Consiglio di leva riformati o esentati definitivamente o dispensati, non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti o infedeli o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 173.

« Art. 63. Allora quando iscritti designati per far parte dal contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di figliazione, in questo caso si sospenderà ogni decisione a loro riguardo fino all'emanazione del giudizio.

« Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni complete della leva in corso i reclamanti sono suppliti con ulteriori designazioni, e, occorrendo, mandati iscrivere in capo lista della prima ventura leva in dipendenza del profferito giudizio.

« Art. 64. Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale della provincia in cui siede il Consiglio di leva che ha fatto la decisione dell'iscritto, in contraddittorio dell'intendente della provincia, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello. L'intendente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

« Art. 65. I renitenti assentati dopo il discarico finale dell'ultima leva precedente computano sul contingente della leva in corso.

« Art. 66. Il Consiglio di leva, compito l'esame degli iscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente.

« Art. 67. La lista di designazione compilata a termini del precedente articolo 65 è dal Consiglio presa ad esame in altra seduta, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

« Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gli iscritti che furono rimandati come rivedibili per le operazioni complete, od alla prima ventura leva.

« Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della legge.

« Art. 68. Gli iscritti designati, riconosciuti idonei, coloro

che fecero scambio di numero ed i surrogati sono sottoposti all'assento dopo questa seduta.

« Art. 69. Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio, forma l'elenco del contingente della provincia diviso in due categorie nelle proporzioni stabilite da apposito decreto.

« La prima comprende gli iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo. »

QUAGLIA. Io intenderei di proporre un'aggiunta a questo articolo; siccome però questo dipenderà dal voto che sarà per dare la Camera riguardo alla determinazione della ferma, io mi riserverei di proporre quest'aggiunta, quando sarà votato quell'articolo.

PRESIDENTE. Si sospenderà la votazione sull'articolo 69. (Si approvano senza discussione i seguenti articoli.)

« Art. 70. Gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati e i designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano sulla lista di estrazione.

« Art. 71. Tutti i rimanenti iscritti, designati pel contingente, sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.

« Art. 72. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute supplementive sempre quando sia necessario per compiere alle incombenze che gli sono attribuite secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione.

« Art. 73. Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che verrà indicato dal ministro della guerra per essere diretti a destinazione.

« Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente, sono dichiarati disertori.

« Sezione VII. *Delle operazioni complete.* — Art. 74. Il Consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e fornito che abbia l'intero contingente chiude la lista dei designati e compila l'elenco degli iscritti rimandati alla prima ventura leva.

« Art. 75. Sulla proposta dei presidenti dei Consigli il ministro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l'annullazione dell'assento di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito contingente, siano essi iscritti, o siano designati per scambio di numero o come surrogati.

« Art. 76. Qualora in qualche provincia non si sia potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva, l'intendente ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga.

« Art. 77. terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'autorizzazione del ministro della guerra, gli intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste d'estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorchè la provincia non abbia potuto somministrare l'intero contingente che le fu assegnato secondo l'articolo 8, a meno che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria.

« Capo II. *Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa.* — Sezione I. *Delle riforme.* — Art. 78. Sono riformati gli iscritti che per infermità o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e 54 centimetri.

« Art. 79. Gli iscritti designati che risultano di debole co-

stituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati in ultima seduta del Consiglio, e, se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, alla quale epoca, risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati.

« Art. 80. Ad accettare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare.

« Art. 81. Gli iscritti di cui si abbia o si superi la statura di un metro e 54 centimetri, ma non si sia raggiunta quella di un metro e centimetri 56, sono rimandati alla prima ventura leva, e, non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

« Art. 82. Gli iscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre 600 chilometri dal capoluogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all'intendente tra l'epoca della chiamata alla leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del Consiglio, ponno essere autorizzati dal Ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regi consolati più vicini. »

ZIRIO. Io credo che la distanza di 600 chilometri fissata in questo articolo sia soverchia per aver diritto a chiedere la visita presso i nostri consoli all'estero. Secondo il mio modo di vedere questa distanza dovrebbe essere ridotta alla metà, poichè noi sappiamo che tanto dalla Liguria che dal Piemonte vi è molta emigrazione al mezzodì della Francia e specialmente verso i dintorni di Marsiglia, per dove non vi è la distanza di 600 chilometri. Mi parrebbe dunque che sarebbe cosa grave che quelli i quali sono affetti da deformità, per cui meriterebbero una riforma, dovessero sopportare la spesa di andata e ritorno, che fors'anche, trattandosi di persone per lo più povere come sono gli emigranti, quasi tutti appartenenti alla classe degli operai non la potrebbero sopportare, laddove facendosi visitare sul luogo in presenza dei nostri consoli, potrebbero molto più facilmente godere delle riforme sancite dalla legge, trovandosi nei casi da essa contemplati.

Io proporrei adunque che la distanza di 600 chilometri sia ridotta a 300.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

La parola spetta al signor relatore.

PETITTI, relatore. A nome della Commissione io mi oppongo a questo emendamento, perchè si sa che la maggior cautela che vi sia onde le operazioni della leva si facciano debitamente è la presenza di tutti gli iscritti nell'atto in cui si fa l'esame. Vi sono casi in cui questa presenza non si può ottenere, ed è precisamente quando la distanza è tale che sarebbe di troppo grave incomodo l'obbligare l'iscritto a presentarsi al Consiglio. Ma se si diminuisse questa distanza, si aumenterebbe il numero delle persone che sarebbero ammesse a far valere i loro diritti presso le legazioni, o i consolati anzichè presentarsi al Consiglio dove sono presenti tutti gli altri interessati che possono deporre sulla verità o no di quanto asseriscono questi iscritti.

Questo io lo credo un inconveniente grandissimo, e per conseguenza insisto perchè si mantenga la proposta ministeriale.

ZIRIO. Mi pare che il ragionamento dell'onorevole relatore si riduce a questo, che non si abbia bastante confidenza nei nostri agenti consolari all'estero.

Si cita la pubblicità dell'esame, che certamente è cosa buona; ma io credo che la mancanza di mezzi debba anch'essa

valutarsi quando si tratta di una povera famiglia che abbia un individuo infermo all'estero e non abbia i mezzi di fargli fare un viaggio per recarsi nello Stato onde farsi visitare e riformare. Altrimenti facendo, noi saremo ingiusti, perchè torremo indirettamente ai poveri quel diritto che le persone agiate possono, mercè un lungo viaggio, facilmente esercitare.

Io credo dunque assolutamente necessario il diminuire questa distanza.

MELANA. L'onorevole deputato Zirio ascrive a poca fiducia nei consoli quello di non voler adottare la sua proposta; allora si dovrebbe dire che non si ha fiducia nell'intendente, giacchè invece di rimettersi al loro giudizio in fatto di leva, si è nominato un corpo collettivo nei Consigli provinciali.

In merito poi della questione, io sto per l'avviso della Commissione, e per le ragioni appunto addotte dall'onorevole relatore, vale a dire che la miglior fiducia deve nascere dalla concorrenza di tutti gli interessati, e questo non avrà luogo quando si faccia presso un console all'estero; e conviene, salvo nei casi estremi, attenersi a ciò, perchè potrà sempre calunniare quel giudizio chi non ha la convinzione prodotta dal riconoscimento che si fa cogli occhi propri.

Insisto pertanto perchè sia mantenuto l'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Zirio.

ZIRIO. Quantunque io sia intimamente convinto della giustizia del proposto emendamento, che avrei creduto fosse per essere accetto alla Commissione ed alla Camera, pure, per evitare una ulteriore questione, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 82.

(È approvato.)

(Sono indi approvati i seguenti articoli.)

« Art. 83. Gli iscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

« Qualora siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio.

« Art. 84. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

« Art. 85. Il Consiglio di leva rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

« Sezione II. *Delle esenzioni.* — Art. 86. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito per il suo assento si trova in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, non per anco quinquagenario, trovisi nelle condizioni previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93;

« 2° Orfano di padre e di madre, il quale abbia un fratello consanguineo maggiore annoverato nelle condizioni di cui al numero precedente;

« 3° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età;

« 4° Figlio primogenito, o, in mancanza di figli, primogenito di nipoti di donna tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

« 5° Primogenito di orfani di padre e madre;

« 6° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'impreu-

dere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro compete l'esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

« Art. 87. È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purché quest'ultimo:

« 1° Non risulti, nelle condizioni definite nell'articolo 111, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, di soldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, o di volontario, nel caso previsto dall'articolo 152;

« 2° Non sia addetto al corpo Reale Equipaggi nella qualità di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace;

« 3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario, o per punizione in un corpo disciplinare;

« 4° Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.

« Art. 88. È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

« 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2° Morto mentre era sotto le armi, e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

« 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

« 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

« L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di assentato per scambio di numero.

« Art. 89. Le esenzioni, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, non possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate per altro titolo a fratelli viventi.

« Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siansi invocate da iscritti aventi diritto a profittarne, quand'anche riformati o dispensati, purché siano tuttora vivi.

« Art. 90. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione:

« 1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva, per motivi espressi negli articoli 79 e 81;

« 2° Gli ommessi e gli aggiunti di cui all'articolo 26, purché il diritto ad esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe.

« Art. 91. Non possono conseguire l'esenzione:

« 1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 172 del Codice civile;

« 2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre o madre.

« Art. 92. I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

« Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o crotini;

« 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4° Quelli che condannati ai lavori forzati siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

« La circostanza definita nel numero 3 non è presa in considerazione dal Consiglio di leva, se fin dal primo esame di cui all'articolo 46 non è esibito al commissario di leva un ordinato di notorietà del Consiglio delegato dal quale la medesima consti. »

MEZZENA. Mi pare che l'alinea 4 di questo articolo possa giudicarsi come troppo favorevole ai padri di famiglia che non hanno saputo educare i loro figli.

Se un giovine per mal costume o per delitti fu condannato ai lavori forzati, io credo che il padre non abbia diritto ad esigere dalla legge un sollievo, poichè se il suo figlio è nella triste condizione di cui si fa cenno in quest'articolo, troppo sovente se ne deve attribuire la cagione al padre, il quale è responsabile dell'educazione che dà alla sua prole. A costo di essere giudicato troppo rigorista, io proporrei la soppressione di quest'alinea.

MELLANA. Io difendo le disposizioni di legge contenute in questo alinea, perchè le trovo informate ad un grande e liberale principio che abbiamo ieri sancito, siccome è quello di non far ricadere sui figli l'errore del padre o dei fratelli.

Se si adottasse la proposta del deputato Mezzena, questo principio sarebbe violato, perchè si farebbe ricadere sulla famiglia la pena del delitto commesso da uno de' suoi membri, delitto che è puramente personale. Se si sopprimesse questa benefica disposizione, il fratello sopporterebbe il danno della colpa commessa dal fratello, e sarebbe leso il principio liberale che abbiamo ieri adottato.

MEZZENA. Io convengo coll'onorevole Mellana che ciaschedun individuo non debba rispondere che delle proprie azioni, ma gli farò osservare che la legge non ha in vista di sollevare i fratelli, ma bensì il padre. Ora, siccome la cattiva educazione data dal padre al suo figlio è, come notai, frequentemente cagione della pessima sua condotta, e quindi della pena incorsa, mi sembra cosa ragionevole che il padre ne sia punito, o che almeno non abbia dalla legge verun sollievo. (*Mormorio di dissenso*)

PRESIDENTE. Fa proposte?

MEZZENA. Vedo la Camera contraria, e quindi giudico inutile il far proposizioni.

PRESIDENTE. Porrò allora ai voti l'articolo 93.

(È approvato.)

(Si approvano quindi i seguenti escluso il 98.)

« Art. 94. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

« Art. 95. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia assentato.

« In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'articolo 87.

« Art. 96. Il sott'uffiziale, caporale, o soldato ascritto all'esercito od al corpo Real Navi, può, in via di grazia, e in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente all'assento risulti:

« 1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro, e maggiore di 16 anni;

« 2° Unico figlio maschio di padre entrato nel 60° anno di età;

« 3° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

« 4° Unico figlio maschio, ed in mancanza di figli, unico nipote di donna tuttora vedova;

« 5° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

« Art. 97. Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli scambi di numero, gli assoldati, e gli assoldati anziani.

« Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 126.

« Sezione III. *Delle dispense.* — Art. 98. (*Movimentog generale*) Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, nel numero da limitarsi e stabilirsi ogni anno per decreto reale, gl'inscritti che siano:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica del clero secolare richiamati anteriormente all'estrazione dai vescovi di loro diocesi;

« 2° Aspiranti al Ministero di altro culto in comunioni religiose tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione. »

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Demarchi.

DEMARCHI. Se io sorgo a proporre l'abolizione del privilegio che si vorrebbe confermare con questo articolo 98 della legge che discutiamo, non crediate, o signori, che il faccia per ispirito d'ostilità contro il clero, seguendo quel triste andazzo che pur troppo corre, e che io credo assai nocivo al pubblico bene, poichè non solo penso essere generalmente rispettabili e bene intenzionate le persone che compongono questa classe della nazione, ma sono intimamente persuaso che i sacerdoti meno buoni o cattivi costituiscono una piccola minoranza e vogliono riguardare come eccezioni che il consolidamento delle libere istituzioni e soprattutto l'educazione faranno col tempo sparire.

Io sostenni già nel mio ufficio l'opinione che il privilegio di cui si tratta è contrario all'interesse dello stesso clero, e, fermo più che mai in questa idea, vengo ora a ripetere dinanzi alla Camera le ragioni principali su cui si appoggia la mia convinzione. (*Bene!*)

Primeramente non mi persuade ciò che si dice del rispetto che viene a mostrarsi verso la religione coll'esimere dalla leva gli alunni che si avviano allo stato clericale; non mi muove l'esempio che si allega della Francia e di altri Stati di Europa; come non è serio per me il riflesso che ho udito mettere innanzi da taluni, i quali considerano questa esenzione come un aiuto agli studenti poveri ad uscire dalle dure strettezze della loro condizione, e ad entrare in una delle carriere che sono aperte dalla fortuna alle classi più agiate.

Il miglior rispetto che si possa mostrare alla religione consiste, per mio avviso, nel fare che il clero sia degno dell'alta missione cui è chiamato, e ciò non si otterrà se l'uomo non sarà veramente indotto ad assumere l'apostolato per vocazione sincera, invece di esservi invitato, come molte volte accade, dal solo desiderio di migliorar condizione e di fuggire le dure fatiche del contadino o dell'artigiano, per immergersi nella sognata beatitudine di uno stato di cui ben noi

conosce, esagera le dolcezze, invidiandone l'autorità e gli onori.

È interesse del clero di essere composto d'uomini di specchiata virtù, di costumi illibati, di dottrina non comune, acciò possa prendere nella pubblica estimazione quel grado e quell'autorità che gli sono indispensabili onde la sua missione riesca proficua, e ne torni onore a quella religione che debbe non pur insegnare con la voce e coll'esempio, ma far amare e rispettare dal popolo.

Ora, come otterremo noi questo scopo, se invece di lasciare che il clero si recluti, per così dire naturalmente, fra gente eletta, animata dal vero spirito del Vangelo, e spinta verso gli altari da una profonda vocazione, offriremo quasi un premio a chi dagli adusti solchi dei campi o dalle faticose officine vorrà ripararsi all'ombra del santuario e vagheggerà più che altro la rendita di un benefizio? (*Bravo!*)

Eppure egli è pur troppo vero che l'esenzione dal tributo della leva ha prodotto fin qui questo tristissimo effetto, che molti si accostarono agli studi classici, che non avrebbero mai altrimenti intrapresi, e che mancando per l'imperfetta educazione ricevuta nell'infanzia dei mezzi di progredire nello studio al pari di altri più di essi educati, rivolsero l'animo allo stato ecclesiastico e con ciò si raccomandarono all'indulgenza dei vescovi, che, vista la loro vera od apparente buona volontà, li notarono come candidati al sacerdozio, e li fermarono così in una carriera per cui non erano fatti e che non osarono più abbandonare per non essere soggetti a passare nelle file della milizia.

È tempo che questo abuso cessi; nè vi muova la compassione che, siccome ho detto, mostrano taluni per le classi meno agiate, onde vorrebbero facilitar loro con questo mezzo l'acquisto di uno stato superiore alla loro condizione. Questo motivo, se potesse avere alcuna forza nel caso nostro, dovrebbe logicamente condurci assai più oltre, e si vorrebbero esentare dalla leva tutti coloro che, uscendo dalla medesima classe, aspirassero a divenire avvocati, medici, ingegneri o professori, la qual cosa ognun vede quanto sarebbe ingiusta ed assurda.

Ma si fa gran caso dell'esempio che ci danno alcune nazioni e in particolare la Francia, e non si pon mente che noi versiamo in circostanze assai diverse. Non è molto che si è fatto in questa Camera un confronto statistico del numero dei sacerdoti esistente in Francia e di quello che trovasi fra noi. La Francia, uscita da una fiera rivoluzione che aveva atterrato gli altari e decimato e disperso il clero, non è ancora tornata e non tornerà mai a possedere un numero di sacerdoti eguale a quello che contava prima del 1789, e non credo che sia un'esagerazione il dire che in ragione di popolazione il nostro clero ascende per lo meno al doppio di quello dei nostri vicini. (*Sensazione*)

Questa sproporzione, siccome ha potuto persuadere il Governo francese dell'utilità del privilegio che io combatto, così debbe dimostrare a noi quanto siamo lungi dall'aver bisogno di ricorrere a questo mezzo per provvedere il paese di pastori d'anime ed inservienti per la Chiesa.

Fosse pure il clero meno numeroso fra noi, che migliore ne sarebbe la condizione, più nobile e più autorevole il contegno, come più ricercato ne sarebbe l'ufficio da coloro che per ingegno e per ispeciale attitudine lo potrebbero rialzare nella pubblica opinione e mantenerlo in quella dignità che conviene a un tanto ministero.

Io non vi tratterò più lungamente su questo argomento, che a me piacque di trattare rapidamente sotto questo solo aspetto, ma cenchiederò senza più con dire che non vi ha

per noi necessità di lasciar sussistere questo privilegio, e molto meno di ampliarlo come proporrebbe il Ministero al suo articolo 101, onde stimandolo, come ho detto, *contrario all'interesse dello stesso clero*, credo di far cosa giovevole ad esso ed al paese proponendo come fo l'assoluta sua soppressione. (*Vivi segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Il deputato Borella ha la parola.

BORELLA. Prima di aggiungere altre ragioni a quelle svolte elegantemente dall'onorevole deputato Demarchi, io credo mio debito di dire qualche parola sulle principali ragioni esposte dall'onorevole relatore nella sua relazione, onde mantenere questo privilegio della dispensa degli allievi cattolici dal concorrere alla leva militare.

L'onorevole relatore distingue due specie di ragioni, e dice: vi è il diritto, vi è la convenienza di mantenere questa esenzione. Circa il diritto egli pone la questione a questo modo: può uno Stato dispensare alcuni cittadini dall'obbligo della leva quando questi cittadini possono essergli utili in altro modo? E risponde che sì.

Io prego per altro l'onorevole relatore e la maggioranza della Commissione a riflettere che al disopra di uno Stato, cioè al disopra del Governo, del Parlamento e della nazione, sta una legge che vincola il Governo, Parlamento e nazione, e questa legge si chiama Statuto, il quale all'articolo 24 dice:

« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali davanti alla legge. »

Non so se vi possa essere legge nella quale l'uguaglianza debba essere più mantenuta che in questa, la quale impone, come si è detto e ripetuto, il tributo del sangue.

Questa ragione si adduceva eziandio quando si discuteva sull'abolizione del fòro ecclesiastico e sull'abolizione delle altre immunità. Allora pure si è invocato lo Statuto, e si è detto che in presenza dei principii di eguaglianza civile in esso sanciti, non potevano più esistere tribunali eccezionali, non potevano più esistere immunità. Difatti il tribunale ecclesiastico fu abolito, furono abolite le immunità.

La seconda ragione è di convenienza; e rispetto a questa il relatore dice: « è egli conveniente che il nostro Stato il quale è circondato da nazioni le quali ammettono l'esenzione dal tributo della leva per alunni cattolici, voglia togliere quest'esenzione? » Il relatore della Commissione e la maggioranza della medesima non hanno forse ben ponderato che noi siamo in circostanze ben diverse dagli Stati nostri vicini, e, giacchè egli ha citato l'esempio della Francia e dell'Austria, io gli dirò che dal tempo di Giuseppe II esistono nell'Austria regolamenti i quali limitano non solo il numero dei preti in tutte le diocesi, ma ben anche il numero degli allievi chierici nei seminari come pure dal tempo di Giuseppe II sono abolite le corporazioni religiose in Austria.

In Francia da tempo immemorabile ed ultimamente, cioè dal 16 giugno 1828, esiste una regia ordinanza che limita non solo il numero degli allievi nei seminari, ma eziandio il numero di quelli che potevano essere esentati. Ora però in Francia si ristabiliscono alcuni ordini religiosi che prima erano aboliti.

Da un computo estratto dai regolamenti di Giuseppe II e dall'ordinanza reale della Francia, risulta che in Austria vi è un sacerdote ogni 600 persone, ed in Francia uno ogni 580, mentre noi in terraferma abbiamo un sacerdote ogni 200 persone, ed in Sardegna un sacerdote ogni 127 (*Ilarità*), onde è che il nostro clero (e qui ricorro nuovamente alla relazione già citata del deputato Melegari) eccede d'assai i bisogni cui è mestieri provvedere, e potrebbe essere ridotto alla metà

senza che avessero a soffrirne in alcun modo le condizioni della nostra vita religiosa.

L'esempio della Savoia, in cui il clero si trova in più razionale ed adeguata proporzione cogli abitanti che non è nelle altre provincie del regno, ci assicura a tale rispetto, anzi, per molte considerazioni, quest'esempio ci dev'essere di eccitamento a promuovere per le vie regolari una simile riduzione, dalla quale si vantaggerebbero progressivamente e la religione e gl'interessi materiali del clero e dello Stato. »

Risulta adunque da questa relazione che noi abbiamo un eccedente di 10,000 preti... (*Ilarità*)

Voce al centro. La levata d'un anno!

BORELLA... e in questo calcolo non entrano le corporazioni religiose.

Ora, o signori, io ritorco l'argomento e dico: quando noi siamo in condizioni così diverse, qual convenienza vi sarebbe per noi nell'adottare i regolamenti e le ordinanze emanate in Austria ed in Francia?

Da questo numero strabocchevole di preti che ne avviene? Gli effetti morali li ha indicati l'onorevole Demarchi, io mi limiterò agli effetti finanziari.

Qual è la mole dei beni ecclesiastici? Nessuno lo sa, ma deve per altro essere immensa, se il conoscerla esige tanti e tanti anni d'indagini e di ricerche.

Ebbene, questa mole immensa di beni che dovrebbe essere sufficiente per dar sussistenza ad un clero ridotto a termini ragionevoli, non è sufficiente a mantenere un clero strabocchevole, un clero che eccede di 10,000 persone il numero necessario.

Quindi, oltre la mole dei beni ecclesiastici, voi trovate nel bilancio di grazia e giustizia per le spese ecclesiastiche lire 928,412 50, voi trovate l'assegno suppletivo al clero di Sardegna in lire 900,000; voi trovate nel bilancio dell'economato lire 500,000; poi, venendo al bilancio dell'istruzione pubblica, voi trovate quattro Università con la facoltà di teologia, i professori in collegio, trovate i quattro oratori delle Università, tutti i maestri che sono a spese dello Stato, tutti i maestri comunali mantenuti coi bilanci dei comuni.

Veniamo al bilancio della guerra e vi trovate preti come cappellani dei reggimenti nelle diverse armi; voi trovate preti nel collegio di Raconigi per l'educazione. Insomma io non so a qual cifra possa ascendere tutto quello che spende lo Stato per questo eccedente di sacerdoti, il quale eccedente si deve in gran parte ripetere da quell'improvvida esenzione dalla leva che ha durato per tanti secoli da noi; che, se noi avessimo adottato qualche cosa di consimile a quello che fu adottato dalla Francia e dall'Austria cattolicissima, amate dal Papa (*Si ride*), noi certamente non avremmo quel numero eccessivo di sacerdoti che lamentiamo, e non saremmo nella condizione di dover ricorrere a tutti i mezzi possibili per diminuirlo. In fin dei conti poi che cosa si domanda quando si chiede che si tolga un privilegio?

Noi non abbiamo una legge della leva come è in Prussia, in cui tutti indistintamente i cittadini debbono fare i loro quattro anni di servizio militare, compresi anche gli alunni ecclesiastici di tutte le confessioni.

Noi solamente vi domandiamo di ammettere questi chierici ad essere uguali come tutti gli altri in faccia alla legge, a correre la sorte. Estraggono un numero buono? Siano uguali agli altri; lo estraggono cattivo? Corrano la sorte degli altri, cioè prendano le armi o si facciano surrogare. Ma mi si risponde: vi saranno dei soggetti poveri che non potranno farsi surrogare. Me ne rincresce, ma anche gli alunni medici, av-

vocati, matematici, ecc., quando non possono surrogare vanno a fare il soldato. D'altronde i vescovi, quando abbiano di questi soggetti i quali a loro avviso meritino di essere surrogati, paghino del loro proprio; e state certi che non ne surrogerebbero poi tanti! (*ilarità*)

Il numero di questi allievi sarebbe dunque diminuito d'assai, ed ecco ottenuto l'intento desiderato.

Noi abbiamo veduto, o signori, la gran mole delle petizioni sporte alla Camera da migliaia e migliaia di capi di famiglia e di consiglieri comunali, i quali tutti vi domandavano che aboliate questa esenzione. Io non voglio dire con ciò che la Camera debba essere vincolata da queste petizioni; ma io credo per altro che si dovrebbe avere qualche considerazione per un'opinione manifestata così generalmente dalla nazione, e mostrare almeno qualche riguardo a popolazioni che in quest'anno, in buona sostanza, non hanno avuto da noi altro che leggi d'imposte ed imposte nuove, ed imposte aggravate; quindi io vi prego, sia a nome della giustizia, sia nell'interesse stesso del clero, come ha detto l'onorevole deputato Demarchi, sia nell'interesse delle nostre finanze, sia nell'interesse del Governo, di togliere da questa legge questa dispensa odiosa, ingiusta ed evidentemente dannosa alla nazione ed allo Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Lachenal ha facoltà di parlare.

LACHENAL. Messieurs, en prenant la parole sur l'article 98 de la loi, je dois prévenir la Chambre que je ne suis pas dans l'intention de proposer des modifications à cet article. Seulement je désire entretenir quelques instants la Chambre, lorsque nous arriverons à l'article 101 de la loi, afin de l'engager à rétablir une disposition qui a été introduite par le Sénat, et qui regarde plus particulièrement les frères de l'école chrétienne comme adonnés à l'instruction populaire.

Si la Chambre veut bien me permettre d'aborder immédiatement la question, je le ferai; mais, si elle veut bien réserver son jugement sur cette délicate affaire, je prendrai la parole lorsqu'on sera arrivé à l'article 101.

PRESIDENTE. A me sembra che sarebbe meglio che ella si riservasse a fare la sua proposta quando verrà in discussione l'articolo 101.

LACHENAL. J'attendrai à parler sur cet article.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Quaglia.

QUAGLIA. La maggioranza della vostra Commissione, che formò l'articolo di legge, quale vi è proposto, è di parere doversi fare a questo riguardo una distinzione fra il clero secolare ed il clero claustrale, e trovò tale distinzione fondata sullo spirito delle leggi nostre politiche e sulla ragione.

Riguardo al clero secolare, fu unanime la Commissione nel riconoscere doversi ad una nazione che nel suo Statuto fondamentale, e nella realtà del fatto è e fu da secoli cattolica, rendere un solenne omaggio al suo principio religioso, che dichiara riconoscere base e volontà di ogni ben retta società civile, fondamento d'ordine, di potenza, di giustizia, dover rendere un solenne omaggio al principio religioso, e, nel caso speciale, al cattolico, con decretare, in considerazione del medesimo, una ragionevole eccezione del principio assolutamente applicato a tutti i cittadini dell'eguaglianza di tutti riguardo al servizio militare da prestarsi allo Stato, a cui noi ripugniamo di dare il nome di sacrificio di sangue, ma che diciamo piuttosto ad un tempo diritto e dovere di libero cittadino, universalità ed eguaglianza che fa il principale pregio della legge della leva.

Ma la Commissione considerò che, ammettendo l'esenzione

dalla leva a quel clero che è parte organica dello Stato, il quale ne riconobbe la gerarchia, ne conosce i principii e l'istruzione, il quale concorre alla nomina dei suoi membri ed in parte ne stipendia le funzioni e loro promette di esigere alcuni averi dai cittadini, non vi era il motivo medesimo per il clero regolare. Essa è di parere che nel clero secolare si possa ravvisare quasi una magistratura dello Stato, anzi la più elevata in grado, sufficiente in numero e in diffusione ai bisogni dei cittadini, ma che tutte queste considerazioni non si potevano applicare alle corporazioni claustrali, le quali hanno regole, individui e mezzi affatto propri, ed in correlazione coll'estero, e che non tutte funzionano come il clero.

Essa considerò che gli ordini regolari sono istituzioni nate da privata e talora individuale volontà, e retti da condizioni poste da quella medesima volontà libera e indipendente, ma privata; l'esercizio del culto può esserne o non esserne parte essenziale, ma hanno ciascuno un diverso e principale scopo, il quale, altamente utile, commendevole, il più anche filosofico, nell'epoca di loro creazione, cessò, per il trascorrere di secoli o della civiltà, di essere tale. Hanno ciascuna tali discipline, che forse non sono talune in armonia con quanto richiede ora il vero interesse della cattolica verità; se n'è talmente moltiplicato il numero e l'indole, che il riconoscerle con un principio di legge sarebbe veramente riconoscere l'ignoto e l'indefinito.

Finalmente si osserva avere taluni ordini, tale regola di ascetica osservanza e di personale esistenza, tali abitudini di località o d'isolamento, da rendere la loro società per nulla, o quasi per nulla proficua ai fedeli, in quanto al culto medesimo e al servizio religioso in pro dei fedeli.

Noi ammettiamo e vogliamo anzi la pratica del principio politico della libertà di coscienza, come quella di associazione; noi ammettiamo quest'ultima per non concorrere con coloro che vorrebbero che la legge proibisse l'esistenza di corpi claustrali di ambi i sessi; ma non ammettiamo questo principio tant'oltre, a conchiuderne che, permettendo il Governo queste associazioni, deve far loro gioire politici privilegi, quale sarebbe quello dell'esenzione dalla leva, quale l'altro che li costituisce in manimorte; ed io dico che, quand'anche di tale privilegio il Governo avesse gratificato alcune associazioni per il passato, ora si debba far cessare, non con mezzi violenti, diretti, ma in maniere legali indirette.

Colui che parla poi nel suo particolare, può attestarvi, per personali ricordanze, che trascorse assai lungo tempo fra noi, tempo in cui egli passò la sua giovinezza e ne ritrasse la sua venerazione e fede religiosa, fuvvi, dico, un'epoca in cui la religione cattolica non aveva detrattori, e neanche nemici: essa non aveva che amorevoli figli ed amici; e questa fu l'epoca in cui il Châteaubriand esprimeva così divinamente coll'apologia del cristianesimo i suoi pregi divini, morali e sociali.

Ebbene, in quell'epoca, in Piemonte non si vedevano monache e frati, nè alcuno poteva nemmeno immaginarsi allora possibile di rivedere tali anticaglie.

Ed io sono persuaso, e lo sarà meco la storia, che il Governo monarchico sardo, nel 1814, fece colla nuova sua politica un gran male alla religione cattolica, creandola corpo politico, influente, dominante, ponendola in uggia ai privati interessi cui veniva a far concorrenza, contrariando l'universale disposizione degli animi, singolarmente colla infelice scelta dei corpi religiosi ammessi, come dei Gesuiti.

Nè la maggioranza della Commissione, nel venire in que-

sta sua deliberazione, fu mossa da sentimenti ostili a quelle corporazioni; anzi, per parte mia, mi vanto render loro giustizia col dichiarare che il loro zelo, almeno per moltissime, si dichiarò apertamente per il pubblico servizio in circostanze di calamità, come nel caso di colera, o di urgenti pubblici bisogni. Così per l'educazione maschile e femminile, così per gli ammalati, così per migliorare in un colla morale l'igiene della classe infantile in quel ceto che finora non ha abitudini di tal genere, o si abbandona e suol vivere in una sozzura schifosa; così, infine, per conservare nel popolo principii di moralità; così vediamo un proclama del ministro, in data 11 agosto 1848, con cui è detto che i cappuccini si offersero di recarsi nelle provincie per eccitare l'entusiasmo dei popoli per la santa guerra italiana.

E noi non siamo punto persuasi che ad alcuni di tali umanitari uffici possa equivalere o perdurare l'opera sussidiata unicamente dallo spirito di guadagno di uomini salariati.

Ma niuno forse potrebbe dimostrare che in tali istituti l'andamento del tempo non abbia reso necessari grandi miglioramenti, e, nel loro complesso, semplificazioni; ma tutto questo, a parer mio, non può farsi con leggi dirette, o col semplice dire *soppressione, incameramento*; ciò deve farsi con leggi organiche che rispettino i diritti presenti e ne regolino meglio quelli da acquistarsi all'avvenire; in tal senso è concepito l'articolo di cui si tratta.

Il non accordare un favore non è segno di disapprovazione, ma solamente prova che non si riconobbe necessità di farlo.

Abbiamo creduto necessità di farlo rispetto al clero, direi, *uffiziale* dello Stato, come a primo ordine di funzionari pubblici, ma non di andar più oltre; e come si nega l'esenzione a ordini di persone, la cui opera è pure utilissima, come agli altri impiegati, siano giuridici (come fa l'Austria), siano amministrativi, come si nega a molte capacità che sono esentate in altri paesi, a molte funzioni (per istruzione pubblica in Francia), come si nega a medici, ecc., e ad altre professioni indispensabili, perchè si può supplire al servizio, malgrado la mancanza di pochi fra essi, a motivo di leva, perchè senza la rigorosa uguaglianza, tal legge diventa tirannica, peggiore dell'arbitrio, così si è creduto razionale di negare l'esenzione al clero che dicesi *regolare*, ma che politicamente e governativamente si deve dire *irregolare*.

Le ragioni che hanno indotto la maggioranza della vostra Commissione a proporvi la formola che sta scritta nel progetto, possono concentrarsi in poche parole: la maggioranza ha creduto che qualsiasi nazione, ma singolarmente la nostra, che si rispetta, che aspira ad avere il rispetto del mondo, deve avere una religione. A noi lo Statuto ce ne fece un obbligo congiunto alla libertà di coscienza; di più, se non vi fosse l'obbligo legale, esso verrebbe imposto dalla volontà nazionale, volontà che non si desume dalle parole, o dal numero degli scritti stampati nelle città, che non possiamo ravvisare come voto di popolo, ma dalla cognizione che ognuno può avere dei pensieri di tutte le famiglie, siano delle città, che dei borghi o casolari, nei vari ceti sociali.

La religione è una necessità politica, come lo è sociale. Ma la religione non esiste senza un culto, come non esiste un culto senza sacerdoti. Noi riguardiamo l'esistenza legale di una gerarchia ecclesiastica come una necessità del principio che ammette la necessità di una religione. Ma la necessità, o signori, ha dei limiti rigorosi; al di là di questi i principii anziesposti sono inapplicabili.

Ora, per quanto si voglia concedere la santità, l'utilità

morale, anche sociale dei conventuali, siano frati, siano fratelli della dottrina cristiana, è impossibile il dimostrare che siano indispensabili.

Nè io credo, in quest'ordine di cose, si possa varcare il limite della necessità anche per riguardo all'utilità pubblica non esclusiva, poichè, esentando gli uni dal militare servizio, conviene far partire altrettanti altri cittadini. Se si trattasse di legislazione, di grazia, di favore, di onore, di pensioni, io sarei disposto a concedere qualche cosa; ma, in questo caso, caso di rigore, dico nella leva, fare un favore è fare un'ingiustizia, poichè è dare ad uno ciò che si toglie di tasca ad un altro.

Quindi, riassumendo il finqui detto, dichiaro che la maggioranza della Commissione, nel denegare l'esenzione dalla leva al clero regolare, nol fece appunto guidata da avversione o da alcuno spirito di setta, o di mancanza di venerazione per quei religiosi; essa non volle fare del liberalismo col cercare di diminuire e di perseguire il culto; ma essa volle restringere un'eccezione alla legge suprema, universale della leva, limitando quel favore ai funzionari soli che sono un'istituzione permanente, governativa; escludendone corpi, il più d'origine estera, variabili o spontanei, e di un numero indefinito.

In una parola, noi credemmo di dover dare quest'omaggio solenne al principio della necessità del culto religioso, col riconoscere l'alto carattere del clero stabilito, come rappresentante morale, attivo, direi, come simbolo della credenza dello Stato.

MELLANA. Io aveva dapprima domandata la parola per rispondere agli argomenti dell'onorevole membro della Commissione, il deputato Quaglia, ma da che ho veduto che nella seconda parte del suo discorso ha combattuta la prima, non mi resta nulla da aggiungere. Mi restringerò solo ad un'osservazione sulla teoria da esso sviluppata. Forse perchè il discorso era premeditato, poteva avere qualche ragione di farlo, ma non poteva più trovar luogo quando nella Commissione non si era trovato nessuno a combattere questo privilegio che si vorrebbe stabilire con quest'articolo, privilegio contrario agli interessi della religione, come disse con molta avvedutezza l'onorevole Demarchi, e come disse il mio amico l'onorevole Borella, contrario alla giustizia ed allo Statuto.

Io non so quindi come, senza combattere le ragioni da essi addotte, poteva dirsi dall'onorevole preopinante gratuitamente che, essendosi nello Statuto, all'articolo 1, riconosciuto che la religione della maggioranza dei cittadini è la religione cattolica, apostolica, romana, si era per rendere omaggio a questa religione, che la Commissione faceva il torto e il gravissimo insulto, direi, ai membri del clero, dicendoli incapaci di servire la patria colle armi.

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola.

MELLANA. Se poi si vuole escludere questo corpo dal far parte dell'esercito per fargli omaggio, io dico che il far parte dell'esercito nazionale non toglie dignità ad alcuno, anzi gliel'accresce; perchè io credo che non ci sia più nobile assunto di quello di difendere colla propria vita la patria; ed il clero stesso mi pare che lo riconosca, perchè, tutte le volte che nell'interesse della patria ha tenuto che fosse compreso il proprio, ha saputo prendere le armi ed associarsi all'esercito per usufruttare del suo valore.

Dunque, a meno che si dica che bisogna lasciar giudice il clero di far parte di quell'esercito militante che crederà nel suo interesse di coadiuvare, e non di quello che sarà ordinato dalla nazione, non si potrà mai dire che sia contro il

decoro, contro la dignità e contro la religione il far parte dell'esercito.

Questa ragione potrebbe avere qualche peso, quando si trattasse di una leva generale, nella quale fossero pure compresi tutti i sacerdoti; ma qui si tratta di giovani che non sono ancora sacerdoti; dunque io non so come c'entri la religione in questo caso.

A questo punto io debbo modificare quanto ha detto, sebbene non apertamente, il mio amico il deputato Borella, il quale fu tratto in errore forse dalle parole della relazione, giusta la quale parrebbe che la legge sulla leva dell'impero austriaco faccia esenti i chierici.

Voci. No! no!

LANZA. Domando la parola.

MELLANA. Se io non vado errato...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì, sono esenti.

PETITTI, relatore. Se mi permette, darò lettura dell'articolo della legge austro-lombarda:

« Sono esenti dal servizio militare gli allievi degli studi teologici nei seminari e fuori dei medesimi nel numero stabilito per ciascuna diocesi. »

E questo è quanto abbiamo proposto nella relazione e nel progetto.

MELLANA. Poichè egli ha rettificato la mia opinione, non ha per nulla rafforzato le sue argomentazioni (*Si ride*), giacchè noi, per mantenere la dignità dei nostri cittadini, non dobbiamo punto ricorrere per esempi all'Austria, poichè in quell'impero è sicuramente una condizione dolorosa l'essere soldato, e ciò massimamente per i Lombardo-Veneti, i quali sono chiamati a combattere per una causa che non può mai essere la loro propria, che non è mai la causa nazionale. Ma, io dico, senza voler detrarre a nessuno (io rispetto le forme dei Governi esistenti): come si potrà mai stabilire paragone tra Governo libero e quello che non è in tale condizione, mentre non vi è confronto tra il modo con cui è tutelata la dignità dei cittadini nei Governi liberi ed in quelli che non lo sono? Dunque, essendo maggiore questa dignità e maggiori gli interessi per i cittadini del nostro Stato ad assumere colle armi la difesa del proprio paese, non può riuscire lesivo alla dignità della religione il chiamare sotto le armi la gioventù, anche quando essa intenda di darsi agli studi teologici, perchè non si vuole con ciò escludere che le vocazioni, se sono veramente di quelle che vengono da divina ispirazione, non possano avere il suo effetto; si sa che il servizio militare ha un termine; laonde, se quel giovane perdura in questa vocazione, potrà entrare nella carriera religiosa più maturo di senno e di volontà.

Riassumendo quindi, mi pare che l'unico argomento sul quale si potrebbero fondare coloro che volessero mantenere l'esenzione dal servizio militare per i chierici sarebbe di provare l'utile maggiore che da quest'esenzione derivi alla nazione; questo è l'unico caso nel quale si possa fare un'eccezione alle leggi generali.

Osservò egregiamente l'onorevole Borella che questa è una legge di tributo, e chi non ne fosse persuaso non ha che ad aprire la relazione del Senato, dove alla prima linea è detto: « Sovra qualunque tributo dalla legge imposto ai cittadini. »

Se adunque questo è un tributo, nessuno deve esserne esonerato, salvo nel caso in cui ciò sia di maggior utilità della nazione nel cui interesse è stabilito. Ora, domando io, chi sarà in grado di provare che derivi maggiore utilità alla nazione dall'esonerare una parte dei cittadini dal soggiacere alla leva?

RAVINA. Domando la parola.

MELLANA. A questo riguardo, senza ricorrere ad altri argomenti, mi varrò appunto di quella petizione che pare abbia già nel seno della nostra Camera per difensore l'onorevole deputato Lachenal.

In essa è detto che l'ordine religioso del quale si tratta, cioè dei Fratelli delle scuole cristiane (e questo si applica anche agli altri corpi religiosi ed ai chierici), in essa è detto che, se dovessero essi stessi mettere i surroganti a coloro che debbono essere colpiti, e quando dovessero valersi di questo beneficio del rimpiazzo « si riempirebbero le case di persone dubbiose, ipocrite, le quali, come fossero surrogate, abbandonerebbero l'istituto dopo avervi seminato la corruzione. »

Io domando se questo non valga per una ragione a coloro fra quelli i quali per isfuggire alla leva si danno forzatamente al clericato, perchè non sono in grado di porre un rimpiazzante.

E ciò ve lo dice il relatore della Commissione del Senato nella sua relazione a pagina 21; in essa è scritto: « Si rischierebbe di togliere alla via del Signore molti dei suoi migliori operai, e principalmente agli abitanti delle campagne i più zelanti, i più onorevoli pastori, pochi essendo quelli che non siano tratti dalle classi non agiate mancanti di mezzi per surrogare. »

Ecco che i difensori principali di questa eccezione che si vorrebbe fare in pro degli aspiranti al clericato vi confessano che molti si danno a questa carriera, anzi la maggior parte si dà a questa carriera perchè non sono in posizione di mettere un rimpiazzante.

I Fratelli delle scuole della dottrina cristiana poi vi dicono che quegli che entra in un dato ordine religioso per essere surrogato, per isfuggire la coscrizione, semina il male e l'ipocrisia. Ora io dico che tutto questo appoggia intieramente il mio ragionamento.

Dunque non vi può essere alcuna utilità per la nazione da quest'esenzione; e fino a tanto che la Commissione e chi parteggia per essa non dimostrerà che ne derivi un utile alla nazione, rimarranno sempre fermi gli argomenti svolti con acume dall'onorevole Demarchi, che quest'esenzione ridonda in danno della dignità, del buon costume del clericato; rimarrà sempre ferma la dottrina sostenuta dall'onorevole Borella, che quest'esenzione è un'aperta, una flagrante violazione di uno dei primi ed essenziali articoli dello Statuto.

Voto adunque per la soppressione di quest'articolo 98.

BASTIAN. Messieurs, après ce qui a été dit par les honorables messieurs Demarchi et Borella, il me reste peu de choses à dire dans cette question, puisque je soutiens la même thèse.

S'il est incontestable qu'il est du devoir de tout citoyen de servir, de défendre son pays et de supporter sa part de charges, il est aussi très-sûr que l'impôt de la levée est le plus dur, le plus pesant et le plus onéreux qui existe. En conséquence, on ne doit accorder des dispenses que dans des cas excessivement graves et pour des raisons bien plausibles. Or, messieurs, voyons si nous avons des raisons de dispenser les séminaristes de la levée militaire.

Je déclare franchement et consciencieusement que je ne crois pas qu'il y ait aucune raison, aucun motif de les en exempter. En effet, manquons-nous d'ecclésiastiques? Certainement, messieurs, non, nous en avons abondamment, nous en avons même au delà du besoin et dans une proportion démesurée. Nous en avons de bons, grâce à Dieu; nous en avons d'autres que je ne veux pas placer dans la même catégorie, et cela grâce à la loi de la levée.

Voyons, monsieur, si le recrutement du clergé au moyen de la dispense du service militaire nous donne la garantie d'avoir de bons prêtres. Pour moi, je n'hésite pas à le dire, je crois qu'une semblable mesure atteint un but tout contraire. Car il est sûr que la plus grande partie de ceux qui se font ainsi exempter, loin d'être poussés par une véritable vocation vers le sacerdoce, ne sont préoccupés que d'une seule idée, celle de se soustraire à la loi du recrutement militaire. Je pourrais m'étendre davantage sur cette question, mais la manière dont elle a été traitée par les orateurs qui m'ont précédé me dispense de vous parler de tant d'autres motifs, qui vous sont d'ailleurs assez connus.

Ce n'est donc, chez la plus grande partie, que le sentiment de la peur et non de la vocation qui les détermine à entrer au séminaire; aussi le plus souvent ceux qui y entrent pour se soustraire à la loi, en sortent s'ils ont le bonheur d'être favorisés par le sort. Il n'y a donc aucun intérêt ni pour le Gouvernement, ni pour la société à maintenir cette disposition; je crois même qu'il y a danger, et que cette mesure n'a été conservée que par une vieille habitude. Cependant c'est une violation manifeste du Statut, le plus souvent au détriment d'un pauvre père de famille à qui son fils est indispensable, dont le départ déränge les affaires et même peut causer la ruine.

Vous conviendrez tous, messieurs, que si le clergé n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être et ce que nous désirerions qu'il fût, la faute en est en partie aux dispenses qui attirent dans les séminaires des personnes qui s'y jettent sans vocation. Aussi je n'hésite pas à dire qu'il serait bien à souhaiter qu'on n'y reçût, autant que possible, que des sujets qui eussent une réelle et bien reconnue vocation, et non ceux qui ne s'y font recevoir que dans la crainte du service militaire, en un mot, des *polltrons*.

J'abrégerais, messieurs, mes considérations, car la matière à déjà été abondamment traitée.

Je viens donc dire ici sincèrement que, soit dans l'intérêt de la conscription, soit dans l'intérêt de la société, du Gouvernement, de la religion et du clergé lui-même, et au nom du Statut qui proclame l'égalité devant la loi, je vote contre cet article et que j'en demande la suppression.

BOTTONE. Membro della minoranza della Commissione che oppugnava il disposto di quest'articolo, io mi credo in debito di riprodurre qui le ragioni che m'inducevano a ciò fare. Io pensava e penso tuttora che la dispensa di cui è caso nell'articolo in discussione non possa essere concessa senza confermare e forse perpetuare fra noi una antica, una gravissima ingiustizia, chè tale la considero, poichè essa non può essere in alcun modo giustificata, e poichè essa fa cadere il maggiore degli oneri che possa ricadere sui cittadini sovra tale che, secondo i principii d'ogni equità, ne andrebbe esente. Per avvalorare la dispensa di cui è caso si dice che, senza di essa, il clero andrebbe via via scemando, e che si ridurrebbe a tali estremi da non poter più supplire al servizio religioso.

Io credo che le conseguenze di un tal fatto si vadano da molti esagerando, poichè dal sottoporre gli alunni della carriera ecclesiastica alla leva non ne può conseguire, l'effetto che altri mostra di temere.

Diffatti tutti gli ecclesiastici che sarebbero chiamati a concorrere alla leva non sarebbero dall'estrazione a sorte designati al servizio militare: altri potrebbero valersi dell'esenzione, semprechè si trovassero nelle condizioni previste dalla legge; altri finalmente potrebbero col mezzo adoperato dagli altri cittadini farsi surrogare. Resterebbe sempre adunque

un numero sufficiente di ecclesiastici per poter supplire ai bisogni del culto.

Si dice che senza questa dispensa gli studi ecclesiastici ne soffrirebbero detrimento. Certo che coloro i quali dalla sorte venissero destinati al servizio militare non potrebbero proseguire i loro studi e avviarsi a quel perfezionamento che sarebbe loro dato di conseguire, ove ciò non fosse; ma io veggo che, ad onta che tutte le altre classi di cittadini siano sottoposte alla leva, noi non manchiamo però di dotte persone in ogni materia, così noi abbiamo distinti avvocati, buoni medici, valenti architetti ed ottimi ingegneri.

Questo argomento adunque, secondo me, punto non vale ad invalidare l'oppugnazione che io fo a questo articolo.

Si soggiunge che le dispense a favore degli alunni in carriera ecclesiastica sono ammesse da tutte le nazioni.

Io non credo che questo sia un argomento tale da doverci far recedere dai principii di giustizia che ci debbono servire ognora di guida. Se altre nazioni ammettono una tanta ingiustizia, ebbene sarà maggior gloria per noi l'essere stati i primi iniziatori di un retto principio.

Signori, coll'articolo 3 noi abbiamo consacrato un principio di giustizia, noi abbiamo dichiarato che tutti i cittadini sono soggetti alla leva; non ripudiamo un così gran principio, e sopprimendo quest'articolo rendiamo veramente la legge eguale per tutti, come lo vuole lo spirito dello Statuto che felicemente ci regge.

PRESIDENTE. Il deputato Cavour Gustavo ha facoltà di parlare.

CAVOUR GUSTAVO. Il movimento che si è destato nella Camera quando nella lettura del progetto di legge siamo giunti a quest'articolo mostra quanto questa questione sia importante, e quanto essa preoccupi gli spiriti. Non ho d'altronde bisogno d'insistere sopra quest'argomento. Si sa che in questo momento nel nostro paese, dall'estremità, credo, della Savoia sino a Sarzana, essa preoccupa la mente di tutti, e che si discute con viva passione da una parte e dall'altra in un senso e nell'opposto.

La discussione che ha avuto luogo in questo recinto, sin qui è stata seria e grave: si sono addotti argomenti razionali, e credo che possiamo notare con soddisfazione tutti che non è stato fatto nessun appello a passioni, non è stata proferta parola che possa offendere alcuno, salvo una parola incivile che uscì dalla bocca del deputato Bastian, ma che fu un incidente (*Movimenti*); ed io spero di seguire l'esempio degli altri oratori, senza entrare in un terreno che si potrebbe dire appassionato. Come legislatori, dobbiamo con gravità, con serietà trattare questa questione, come qualunque altra di sommo interesse. Non mi allungherò in questa questione, quantunque ci sia moltissimo da dire, e questo per una ragione che ho già avuto altre volte l'occasione di svolgere in questa adunanza.

Io credo che certe considerazioni che non sono ancora abbastanza sviluppate al cospetto del pubblico, e non sono ancora entrate nella sfera dell'opinione pubblica, meglio si trattino accademicamente che in un'Assemblea legislativa.

Accennerò pertanto di volo il principio su cui si fonda la mia opinione, la quale andrebbe assai al di là della proposta della Commissione.

Io credo che la libertà moderna, quale si vede attuata, forse solo per ora, nella libera America, quale tende l'Europa ad attuarla, e quale credo l'avrà, se quella causa non sarà compromessa da certe esagerazioni, questa libertà riposa principalmente su quel principio che da molti pubblicisti vien chiamato *autonomia individuale*.

Molti invece confondono col principio della libertà, il principio dell'assoluta sovranità, e della totale indipendenza delle maggioranze, le quali si vorrebbero immuni da qualunque considerazione di diritto, sicchè potrebbe a questi applicarsi il detto degli antichi pubblicisti, *stat pro ratione voluntas*, quel principio che credo conduceva per via diretta al socialismo, e che distrugge la libertà passando per un eccesso, come il dispotismo la distrugge passando per un altro. Abbisogna che ogni cittadino di un libero Stato conservi l'uno verso l'altro il rispetto della coscienza e dell'autonomia individuale, e così anche la maggioranza osservi questo rispetto verso la minoranza.

Si è su questo principio che nell'America, poco fa da me citata, è stata accordata una esenzione totale dalla milizia nazionale ai *Quaccheri*. Nello stato presente dell'opinione pubblica non invocarei per il clero altro principio per ottenere l'esenzione dagli oneri militari che quel rispetto dell'autonomia individuale che la libera America concede ai Quaccheri. Tutti sanno cosa sono i Quaccheri; sono gente generalmente di poca levatura, che studiano poco (*Movimento in senso diverso*), ma sono buoni, inoffensivi e sinceri nei loro pregiudizi; fra questi pregiudizi ne hanno uno a cui si applica benissimo quello che diceva un momento fa l'onorevole Mellana: essi credono che sia una cosa che deturpi l'uomo religioso il praticare il mestiere delle armi. Ebbene, la nazione americana in tutti i suoi trenta Stati, dal Maine alla California li esenta dappertutto; perchè quando un uomo mostra coi suoi atti di essere sinceramente ripugnante all'esercizio della milizia, e ripugnante in modo che non è affettato, nè simulato, ma dipende da una profonda convinzione anche pregiudicata, io credo che un popolo libero debba rispettare questo suo pregiudizio portato da convinzione profonda.

Io credo che andrei più in là della Commissione sull'estensione di questo principio, ma non lo svolgo maggiormente. Mi riputavo in obbligo di accennarlo, ma nello stato presente dell'opinione, sarebbe piuttosto materia di accademia lo svolgerlo integralmente, il che mai si farebbe in una discussione legislativa.

Mi limiterò pertanto ad una considerazione che mi pare debba avere un gran peso sulla Camera.

Tutti i paesi incivili hanno accordata al clero l'esenzione dalla milizia. Si dice che in Russia qualche volta si incorporano i sacerdoti nell'armata per punizione; questo è vero, ma questo prova che quella legislazione non deve essere presa ad esempio da un popolo che vuole essere libero.

Si parla molto dell'inflessibilità delle leggi. Riconosco che le leggi non devono far eccezione di persone: questo è un principio sul quale si fonda la giustizia e l'incivilimento moderno. Ma io osservo che vi è una cosa rispetto alla quale il legislatore umano è affatto impotente, e questa cosa è la natura umana. Nella natura umana vi è questo fatto che tutte le leggi del mondo non potranno mai distruggere. Alcuni uomini nascono dolci, pacifici, altri nascono con disposizioni forti, virili, o, se si vuole, generose, e si adattano meglio ad essere guerrieri.

Io credo che in una organizzazione della società, migliore forse di quella che possiamo avere attualmente da questo fatto di uomini che hanno questa disposizione guerriera, si potrebbe ottenere ciò che si è ottenuto in molti paesi, di avere una nazione valorosa da somministrare una forza sufficiente per la sua difesa, senza ricorrere al mezzo ben duro della leva forzata.

Fra i tanti benefizi che l'Inghilterra deve alle sue libere istituzioni, uno di quelli che io apprezzo maggiormente e che

desidero per mio paese è quello che nessuno possa essere costretto a servire nell'esercito stanziale in forza di legge.

In Inghilterra vi è obbligazione a servizio militare per certe contee, ed i cittadini possono esservi chiamati non oltre a tre settimane all'anno. Ebbene, con tutto ciò, senza una legge di leva, in Inghilterra si trovano spiriti abbastanza guerrieri da mantenere un esercito tale per cui quella nazione mantiene sotto la sua dipendenza una settima od un'ottava parte del nostro pianeta, facendovi sventolare dominante la propria bandiera, sicchè la nazione britannica può dirsi quella che maggiormente ricorda gli antichi Romani dominatori del mondo.

Mi rimane ora a rispondere ad un'allegazione dell'onorevole deputato Mellana. Egli ha detto che si poteva benissimo servire nell'esercito ed essere poscia buon sacerdote. Questo ha qualche cosa di vero; ci sono molti esempi nella storia di prodi guerrieri che sono poi diventati zelanti sacerdoti, come fu San Martino di Tours, e molti altri.

LANZA. Sant'Ignazio di Loiola.

Una voce a sinistra. E Franzoni. (*Ilarità generale*)

CAVOUR GUSTAVO. Ma osservo che altro è il carattere dell'uomo religioso, altro dell'uomo guerriero, che deve aver sortito dalla natura una tempra forte e virile. Sicuramente la condizione militare è atta a sviluppare grandi virtù nell'uomo; ma il sacerdote deve essere nemico delle armi il più che sia possibile, poichè la missione della Chiesa cristiana è quella di pacificare il mondo; certamente non lo ha ancora fatto.

E qui esporrò un mio pensiero, che forse mi farà chiamare utopista. Io credo e spero che allorquando la civiltà avrà progredito da un polo all'altro, regnerà una pace generale. (*Ilarità*) (*Rivolgendosi al deputato Brofferio*) Io lascio ridere chi vuole.

BROFFERIO. Io non rido, anzi lo approvo.

CAVOUR GUSTAVO. Mi lusinga molto l'approvazione di un distinto membro del Congresso della pace, e in una pace universale futura altamente confido, e credo che il cristianesimo otterrà un giorno tal risultato, e deve intanto indefessamente lavorarvi.

Il carattere del sacerdote dev'essere in conseguenza dolce, pacifico, tranquillo; e questo è talmente vero che nella Germania razionalista, in certe scuole, ove, prescindendo da qualunque religione, vi domina la filosofia, vi furono molti scrittori che, o per elogio o per biasimo, dissero che il cristianesimo era una religione che aveva qualche cosa di femminile nel suo concetto, di femminile nella sua morale.

Io non ammetto in tutto questo detto, perchè il cristianesimo è quello che ha formato quei popoli che vincono e sottomettono al loro benefico impero, alle loro leggi più sane tutte le altre nazioni, è quello che deve fare sparire tutti i rimasugli delle antiche dominazioni barbariche, come ha già fatto cadere l'impero del Gran Mogol, come ha già conquistato tutta l'America, come si allarga adesso sulla frontiera della China.

Egli è non pertanto un fatto indubitato che il clero deve avere specialmente quella virtù dolce e soave, che è necessaria all'educazione specialmente dei giovani, alla consolazione dei vecchi, cioè di quella parte dell'umana società con cui il clero si trova più in rapporto.

Il clero deve anche seguire il militare sul campo onde assisterlo quando è ferito e sta per morire, anche per confortarlo mostrandogli il dovere cristiano d'accordo col dovere cittadino, ma esso non deve però mai prendere parte attiva alla guerra.

L'onorevole Mellana ha citato esempio in cui si videro preti che presero parte attiva nelle guerre. Pur troppo la storia è vero che lo dice; ma credo che parlava di quei prelati del medio evo che andavano in campo vestiti di ferro, ed ammazzavano il nemico col fracassargli la testa coll'elmo, colla massa d'armi senza far sangue; credo però che quei tempi non si vogliano richiamare, nè anco soverchiamente lodare.

Per conseguenza credo che l'onorevole Mellana oggi ha preso uno sbaglio quando ha detto che il togliere l'onore delle armi, e l'onore della milizia al clero sia quasi un abbassarlo: all'opposto, o signori, è un assegnarli una ben più alta missione. L'umanità è così grande che deve avere molti campi aperti a tutte le abnegazioni, a tutte le vocazioni, e anzi questa è una legge della natura fisica e morale, che l'uomo non può divenir grande in nessuna cosa, non può distinguersi in nessuna carriera, se egli non si concentra sopra alcune cose prese in particolare.

Se un uomo volesse attendere a troppe cose, non arriverebbe a niente, nè nell'industria, nè nella scienza. L'economia politica c'insegna che nella divisione del lavoro è il trionfo dell'industria e del commercio, così anche nell'ordine sociale, se egli volesse ad un tempo essere avvocato, medico, oratore, uomo politico, e uomo di scienza, pratico e teorico ad un tempo, la sua perizia gli verrebbe meno, e non potrebbe giungere a distinguersi in nessuna carriera sociale.

La missione dell'ecclesiastico è una missione tutta diversa da quella del guerriero, essa esige lo sviluppo di tutt'altre virtù, di un ordine diverso, e il merito dell'uno non detrae al merito dell'altro; sono due cose inconciliabili tra di loro, che si escludono nello stesso individuo. (*Rumor*)

Non proseguirò più lungamente queste considerazioni, che forse sono troppo accademiche, e se ho abusato della sofferenza della Camera, gliene chiedo venia. Aggiungerò soltanto come qui ci sono due questioni affatto diverse; quindi io sin d'ora, a termine del regolamento, faccio istanza onde si discuta separatamente il primo periodo dell'articolo 98 ed il paragrafo 2, sul quale mi riservo di parlare a suo tempo, come pure mi riservo all'articolo 101 di caldamente appoggiare la proposta già annunciata dell'onorevole Lachenal.

PRESIDENTE. Il deputato Bastian ha la parola per un fatto personale.

BASTIAN. Je croyais que l'honorable Gustave Cavour comprenait la force et la valeur des expressions de la langue française, mais je vois que je me suis trompé, puisqu'il a taxé d'inciviles celles dont je me suis servi envers ceux qui se réfugient au séminaire pour échapper à la levée s'il a trouvée *incivile* la qualification de *polltron* que j'ai donnée à une telle conduite, je sais de quelle expression j'aurais droit de me servir pour repousser la sienne, mais je ne veux pas la prononcer par respect pour la Chambre; je préfère la laisser à son harmonieuse élucubration, le prévenant que je lui nie le droit de contrôler les expressions dont je me sers à la Chambre.

CAVOUR GUSTAVO. J'ai cru que monsieur Bastian appliquait le titre de *polltrons* aux séminaristes en général, et alors j'aurais établi qu'il avait lui-même violé les convenances parlementaires. A présent qu'il a expliqué d'une manière satisfaisante sa pensée relativement à la signification qu'il a donnée à cette expression, je n'ai aucune difficulté à retirer ce que j'ai pu avoir dit de trop vif. Toutefois je ne puis m'empêcher de faire observer que les diverses opinions représentées dans le Parlement doivent toujours se respecter mutuellement les unes les autres, et quant à moi je déclare que je ne souffrirai jamais tranquillement qu'on attaque d'une manière insultante celle que je professe avec une entière et profonde conviction.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge per il reclutamento dell'esercito;
- 2° Discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa commerciale in Torino;
- 3° Discussione del progetto di legge pel prolungamento delle vie del Cannon d'Oro e della Posta in Torino;
- 4° Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata tra il Governo e la Compagnia transatlantica.